Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Lunedì, 5 febbraio | Numero 29

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

Nella *Gazzetta ufficiale* del 31 gennaio u. s. n. 25 è stato pubblicato il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 68 col quale si stabilisce che la Commissione incaricata della liquidazione della gestione dei rischi di guerra della Navigazione Marittima cesserà di funzionare il giorno in cui avrà presentato il bilancio relativo all'esercizio 1921.

Per errore della copia trasmessa è stato riportato: « La Commissione nominata a termini dell'art 3 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912, è incaricata della liquidazione della gestione dei rischi di guerra della Navigazione Marittima. Cesserà di funzionare il giorno in cui avrà presentato, a norma di legge il bilancio relativo all'esercizio 1921, invece di « La Commissione nominata a termini dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912 e incaricata della liquidazione della gestione dei rischi di guerra della Navigazione Marittima cesserà di funzionare il giorno in cui avrà presentato a norma di legge il bilancio relativo all'esercizio 1921 », come è detto nel decreto originale, e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1831, che reca disposizioni per l'esonero dagli interessi sulle anticipazioni fatte dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e agevolazioni nei mutui fondiari per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sui risarcimenti dei danni di guerra e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, col quale si estendono le dette disposizioni alle Provincie annesse al Regno in virtù dei trattati di pace di San Germano e di Rapallo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le terre liberate, di concerto col Ministro del tesoro, col Ministro della giustizia e degli affari di culto, e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministero del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate, di stabilire per quali delle anticipazioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie potrà far cessare la decorrenza degli interessi dal giorno in cui la liquidazione degli indennizzi sarà divenuta definitiva.

In relazione alla cessazione di cui al precedente comma, il tesoro esonererà l'Istituto dal pagamento dell'interesse indicato nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate.

Art. 2.

Nei soli casi in cui, ai sensi del decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242, vengano concessi mutui fondiari ipotecari diretti a fornire i mezzi per la ricostruzione e la riparazione di immobili danneggiati dalla guerra, lo Stato, per la parte corrispondente all'indennizzo liquidato per risarcimento di danni di guerra, si assume l'obbligo di pagare oltre la quota di ammortamento del capitale e gli interessi, giusta il Regio decreto 3 giugno 1920, n. 861, anche il relativo importo dell'imposta di ricchezza mobile e dei diritti erariali stabiliti dalle leggi sul credito fondiario.

Le somme necessarie per far fronte all'onere di cui nel presente articolo saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Le variazioni di bilancio saranno fatte per decreto Ministeriale.

Art. 3.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi previsto dal 3° comma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242, è dovuto, oltrechè per la parte di mutuo contemplata nei citati articoli, anche per quella eventualmente concessa per la esecuzione di lavori di ampliamento e miglioria di fabbricati fatti all'atto della ricostituzione, purchè la relativa spesa non superi il quinto della indennità di risarcimento danni calcolata a norma dell'art. 18 del testo unico sopracitato (compreso quindi anche il coefficiente di aumento stabilito dal Ministero dei lavori pubblici) e l'indennità stessa, sempre ai prezzi attuali, non ecceda complessivamente per tutti i danni subiti dai fabbricati del mutuatario, le L. 75.000.

Art. 4.

Per tutti gli atti e le operazioni inerenti ai mutui con gli Istituti di credito fondiario, nei termini del decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242, e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 861, e della presente legge, gli onorari, le competenze e i diritti accessori spettanti ai notari, sono ridotti al quarto.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere con regolamento ai mutui ipotecari da concedersi dagli Istituti di credito fondiario ai sensi dell'art. 9 del D. L. 27 marzo 1919, n. 426, e successive disposizioni, compresa la presente, le stesse garenzie ed agevolazioni già concesse per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra dalla legge 21 agosto 1922, n. 1233.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1835, col quale si revoca la disposizione dell'art. 17 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, che sospende il corso delle prescrizioni e i termini per l'esercizio di alcune azioni nelle Provincie venete.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102;

Vista la legge 11 agosto 1921, n. 1083;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le terre liberate dal nemico, di concerto col Ministro della giustizia e affari di culto e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa qualsiasi applicazione ulteriore della disposizione dell'art. 17 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102.

I termini, la decorrenza dei quali sia tuttora sospesa per effetto della detta disposizione, ripiglieranno il loro corso dalla data della entrata in vigore del presente decreto, ma il loro compimento non avrà luogo prima del sessantesimo giorno dalla data medesima.

Nulla è rinnovato al disposto della legge 11 agosto 1921, n. 1083, in ordine alla speciale proroga, a favore dell'erario e dei contribuenti, dei termini di prescrizione stabiliti da leggi relative a determinate tasse.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 agosto 1922 n. 1832, che modifica l'art. 12 del regolamento generale per il servizio postale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda delle Società libere di navigazione fornite di guidone postale per ottenere un compenso al trasporto dei dispacci e dei pacchi postali sui piroscafi di loro proprietà;

Ritenuta l'opportunità di aderire a tale domanda sufficientemente giustificata dagli alti prezzi dei noli marittimi che rendono inadeguata la concessione del guidone all'onere derivante alle predette Società dall'obbligo del trasporto gratuito degli effetti postali;

Vista la necessità di modificare in conseguenza l'articolo 12, ultimo comma, del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e telegrafi;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro e con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dall'ultimo comma dell'art. 12 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, sono soppresse le parole « o che sono forniti di guidone postale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FULCI — PARATORE — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 124, che autorizza uno storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922, per spese dei ricoverati negli stabilimenti sanitari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868, che proroga l'esercizio provvisorio dei bilanci delle varie Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1921-922, fino a quando non siano tradotte in legge, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art 4 del disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-922, presentato alla Camera il 25 novembre 1920 e modificato con nota di variazione presentata alla Camera il 25 giugno 1921, il

quale autorizza l'assegnazione straordinaria complessiva di L. 1.058.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che possono occorrere per diretta conseguenza della guerra nell'esercizio 1921-922;

Visto l'art. 5 del disegno di legge sopra indicato il quale autorizza il Governo del Re ad effettuare dalle somme assegnate al capitolo 64 « Spese per la guerra » di parte straordinaria, il trasporto di fondi ai capitoli di parte ordinaria concernenti il mantenimento della forza sotto le armi ed i funzionamenti dei relativi servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:	
Cap. n. 26. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	7.700.000 —
In diminuzione:	
Cap. 64. Spese per la guerra	7.700.000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 125, che estende e pubblica nei territori annessi al Regno, a norma dei Trattati di San Germano e di Rapallo, il Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 334, concernente gli Istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i decreti Luogotenenziali 26 maggio 1918, n. 723, e 24 luglio 1919, n. 1459;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 334;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

Visto il decreto 20 novembre 1922, di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, col quale vengono passati alla diretta trattazione del Ministero dell'industria e del commercio, gli affari di sua competenza riguardanti le nuove Provincie trattati in precedenza dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto coi Ministri per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze, per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' esteso e pubblicato nei territori annessi al Regno a norma dei trattati di S. Germano e di Rapallo, il R. decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 334, nell'integrale testo come appresso coordinato:

Art. 1. — Gli Istituti di credito ordinario e cooperativo e l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione sono autorizzati, indipendentemente da qualunque disposizione dei propri statuti, a concedere aperture di credito in conto corrente e prestiti cambiari ad Enti autonomi di consumo debitamente riconosciuti, a cooperative di consumo legalmente costituite e loro Consorzi, ed ai Consorzi economici di consumo registrati a garanzia limitata od illimitata.

Le Casse di risparmio ordinarie ed i Monti di pietà aventi sede nelle nuove Provincie, possono compiere le operazioni suddette quando ne abbiano ottenuta l'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio.

Art. 2. — A garanzia delle aperture di credito in conto corrente e dei prestiti di cui all'articolo precedente, può essere costituito a favore dell'Istituto mutuante, un privilegio speciale sopra le merci e derrate acquistate per mezzo delle somme sovvenute e sopra tutte le altre proprietà dell'Ente debitore dovunque si trovino.

La durata del privilegio, purchè costituito entro un anno a far tempo dal 25 marzo 1922, si estende fino alla estinzione dell'operazione per la quale esso fu costituito.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato e garantisce anche le eventuali rinnovazioni dei conti correnti e dei prestiti.

Art. 3. — Per la validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da atto scritto, anche se non autentico;

b) che abbia acquistato data certa o per effetto della registrazione nei libri di commercio dei tribunali in riguardo agli Enti debitori registrati, o per effetto della pubblicazione nelle forme proviste dal paragrafo 2 legge d'introduzione al Codice di commercio in riguardo agli Enti debitori non registrati;

c) che all'atto costitutivo del privilegio sia depositato in copia presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione l'Ente debitore ha la propria sede.

Art. 4. — Nell'atto di costituzione del privilegio può essere nominato d'accordo tra le parti il custode delle

merci e derrate sottoposte al privilegio, il quale avrà gli obblighi del depositario giudiziario.

Art. 5. — Quando le cose sottoposte al privilegio siano menomate, deteriorate o distratte, si applica, in quanto non sussista una azione più gravemente punibile, la penalità stabilita dal paragrafo 3 della legge 25 marzo 1883, B. E. I. n. 78.

Art. 6. — Le somme prestate agli Enti di cui all'art. 1 devono essere rimborsate a misura che vengono alienate le merci o derrate sulle quali è costituito il privilegio.

L'Istituto sovventore può tuttavia consentire che le somme incassate in seguito all'alienazione delle merci o derrate sulle quali è costituito il privilegio, siano impiegate nell'acquisto di altre merci o derrate, nel qual caso il privilegio resterà di diritto trasferito sui nuovi acquisti.

Se il debitore alla scadenza, non restituisce integralmente le somme ricevute, si passerà alla vendita delle cose sottoposte al privilegio a sensi dell'art. 310 Codice di commercio e paragrafo 47 legge d'introduzione del Codice di commercio.

Art. 7. — I contratti di apertura di credito in conto corrente e di prestito con costituzione di privilegio di cui al presente decreto sono scritti su carta munita di bollo da L. 1 e sono sottoposti alla competenza fissa di L. 3.

Gli atti relativi ai prestiti, comprese le cambiali, sono esenti da qualsiasi tassa o competenza.

Gli atti giudiziari e i protesti cambiari dipendenti dai prestiti stessi sono soggetti a tassa nella misura di metà di quella normale.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per l'industria e commercio di emanare, quelle norme regolamentari, anche in deroga a quelle vigenti, che si rendessero necessarie, per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — CAVAZZONI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 131, contenente disposizioni relative al contributo dello stato pel mantenimento di scuole medie pareggiate.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto l'art. 13 del decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore degli Enti che mantengono scuole medie pareggiate per l'attuazione dei provvedimenti economici disposti con il D. L. 6 luglio 1919, n. 1186, sarà corrisposto per l'anno scolastico 1921-922 ai Comuni e alle Provincie in misura di due terzi della somma concessa a ciascuno dei detti Enti nell'anno scolastico 1920-921; e per l'anno scolastico 1922-923 in misura di un terzo della somma stessa.

Agli altri Enti il contributo sarà corrisposto per gli anni scolastici 1921-922 e 1922-1923 in misura pari a quella concessa nel 1920-921.

Il contributo predetto cesserà col 30 giugno 1923, tanto per i Comuni e le Provincie, quanto per tutti gli altri Enti.

Art. 2.

E' abrogato l'art. 13 del D. L. L. 6 luglio 1919, n. 1186.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 132, che sopprime la Commissione mista istituita, dall'art. 11 del regolamento 3 agosto 1909, n. 630, per lo studio delle questioni relative alla istituzione, regificazione ed al mantenimento di scuole classiche, tecniche e normali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto l'art. 11 del regolamento approvato con R. D. 3 agosto 1909, n. 630, che istituisce una Commissione per lo

studio di tutte le questioni relative alla istituzione, alla regificazione ed al mantenimento di scuole classiche, tecniche e normali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' soppressa la Commissione istituita in virtù dell'articolo 11 del regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630 e tutte le attribuzioni ad esso devolute dal regolamento suddetto e da altre disposizioni di legge o di regolamento sono deferite ai competenti uffici del Ministero della istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 133, con il quale si fanno cessare le convenzioni in corso stipulate tra lo Stato e gli Enti locali per il mantenimento di Regie scuole medie e normali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le convenzioni stipulate tra lo Stato e gli Enti locali, anteriormente all'entrata in vigore del R. D. L. 23 gennaio 1921, n. 364 e tutti gli altri atti, anche di carattere legislativo, relativi ai contributi da corrispondersi all'Erario per il mantenimento di Regie scuole medie e normali, cessano di aver vigore col 30 settembre 1923.

Art. 2.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto saranno stabilite con R. decreto, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e delle finanze, le nuove norme che stabiliranno la varia misura dei contributi di cui all'articolo precedente

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.

Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 141, che concede un assegno mensile ai funzionari di ruolo delle Ferrovie dello Stato, appartenenti ai primi sei gradi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della legge 7 aprile 1921, n. 368;

Sentito il commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari di ruolo delle ferrovie dello Stato dei primi sei gradi, eccezione fatta per coloro che godono di altre indennità del genere o assegni o premi sotto qualsiasi forma o titolo, è concesso a seconda dell'importanza delle funzioni che essi esercitano nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e della responsabilità inerente, un assegno mensile di funzioni entro i limiti appresso indicati e con decorrenza dal 1° gennaio 1923:

Funzionari di grado superiore al 2°, assegno mensile minimo L. 500, massimo L. 600.

Funzionari di grado 2°, id. L. 400, id. L. 500.

Funzionari di grado 3°, id. L. 300, id. L. 400.

Funzionari di grado 4°, id. L. 200, id. L. 300.

Funzionari di grado 5°, id. L. 150, id. L. 200.

Funzionari di grado 6°, id. L. 100, id. L. 150.

Art. 2.

L'assegno è concesso ai funzionari di grado 6° quando hanno compiuto un anno di servizio di ruolo.

Il commissario straordinario, con provvedimento non suscettibile di ricorso, stabilirà le norme per l'assegnazione e la misura dell'assegno da corrispondersi ai funzionari di ciascun grado, in relazione alle funzioni cui sono adibiti, come pure provvederà per la sua soppressione o riduzione ai singoli funzionari in caso di insufficiente rendimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 142, contenente modificazioni ed aggiunte al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, concernente l'ordinamento del R. esercito

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1920, n. 317;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 18 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 18. — Al riordinamento dell'arma aeronautica sarà provveduto a parte. Resta intanto in vigore l'ordinamento dell'arma aeronautica stabilito dal R. decreto del 20 aprile 1920, n. 421, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'art. 35 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 35. — Per la giustizia militare si hanno, in tempo di pace, un tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari, il cui numero verrà stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

Con decreto a parte sarà provveduto al riordinamento del personale della Giustizia militare, pel quale restano intanto in vigore le disposizioni del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457.

Art. 3.

Il titolo III delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

Titolo III. — Assumeranno il grado di generale di divisione i rimanenti tenenti generali ora in servizio attivo permanente che non rientrino nelle categorie specificate al precedente titolo II.

Assumeranno altresì il grado di generale di divisione i maggiori generali ora in servizio attivo permanente che abbiano tenuto od abbiano il comando titolare di una divisione, nonchè gli attuali maggiori generali in servizio attivo permanente che precedono in anzianità il meno anziano dei maggiori generali investiti del comando di divisione alla data del 1° febbraio 1923.

I generali di divisione che non potranno essere impiegati in cariche devolute a generali di divisione saranno impiegati in cariche del grado inferiore. Essi sostituiranno perciò nell'organico altrettanti generali di brigata, e, agli effetti del computo delle eccedenze - di cui al successivo titolo X - che si verificassero nei gradi di generale di divisione e di generale di brigata saranno considerati come generali di brigata.

Art. 4.

Al titolo VII delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, va aggiunto quanto segue:

Il limite di età di 62 anni resta in vigore per gli attuali maggiori generali ai quali per effetto delle disposizioni del R. decreto 11 marzo 1920, n. 317, non spetti il limite di età di 65 anni Ciò anche se tali maggiori generali assumeranno il grado di generale di divisione.

Il limite di età di 65 anni resta in vigore per i generali di divisione del ruolo tecnico d'artiglieria che non ricopriranno la carica di direttore superiore delle costruzioni di artiglieria.

Art 5

Il presente decreto entrerà in vigore il primo febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 143, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per la volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che delega al Governo del Re i pieni poteri per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, e di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato procederà alle dispense dal servizio degli agenti ferroviari di grado inferiore al primo, e di qualsiasi categoria e qualifica. Per gli agenti del primo grado (capi servi-

zio, ispettori superiori di prima classe, capo dell'avvocatura, capi compartimento di prima classe) si applica il disposto dell'art. 1 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1649.

Art. 2.

La dispensa potrà essere disposta ed effettuata anche prima dell'approvazione delle tabelle numeriche del personale.

Il numero, la qualifica ed il grado degli agenti da dispensare sono indipendenti da quelli degli addetti agli uffici o servizi che verranno soppressi o ridotti.

Art. 3.

Il Governo del Re dispenserà, a norma dell'art. 1:

a) gli agenti che non siano riconosciuti idonei al servizio per incapacità, quelli che diano scarso rendimento di lavoro e quelli che per malattia siano inabili al servizio;

b) gli agenti che abbiano raggiunto i limiti di età o di servizio utile per la pensione fissati dall'art. 11 del T. U. delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, modificato dall'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369.

Non si farà luogo alla dispensa degli agenti ferroviari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b)* dei quali il Consiglio dei ministri, su proposta del commissario straordinario, per eccezionali esigenze di servizio, ritenga necessario il mantenimento in servizio.

Art. 4.

Qualora, in seguito alla dispensa dal servizio degli agenti indicati nel precedente articolo, il personale risulti ancora in eccedenza rispetto al numero che verrà fissato con le nuove tabelle organiche, sarà provveduto alla dispensa di un corrispondente numero di agenti.

Tuttavia, nel caso di soppressione di gradi o di eccedenza di personale in determinati gradi, è in facoltà del commissario straordinario di incaricare in via provvisoria gli agenti del grado ridotto o soppresso di esercitare le funzioni del grado inferiore, qualora in questo vi siano posti vacanti, e conservando il trattamento economico, l'anzianità rispettiva ed il titolo attuale fino al riassorbimento nel ruolo.

Art. 5.

Fermo il disposto dell'art. 1 del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1649, contro i provvedimenti di dispensa è ammesso soltanto il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, per incompetenza od eccesso di potere.

Art. 6.

Agli agenti dispensati in applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto, i quali abbiano raggiunti i limiti di età o di servizio prescritti dall'art. 2 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, sarà liquidata la pensione in base alle norme di tale R. decreto-legge, ed inoltre sarà loro corrisposta una indennità pari a sei mesi dello stipendio o della paga.

Art. 7.

Gli agenti dispensati in applicazione dell'art. 3 del presente decreto, ai quali non sia applicabile il precedente art. 6 e qualunque sia la loro età, sono ammessi a liquidare la pensione in base agli anni di servizio secondo le norme della prima parte dell'art. 3 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373 già citato qualora all'atto della dispensa abbiano compiuto:

a) almeno quindici anni interi di servizio utile per la pensione, se si tratti di macchinisti e fuochisti per i treni a vapore, e di macchinisti e di assistenti dei treni elettrici, e del personale di bassa forza della navigazione;

b) almeno 16 anni interi di servizio utile, se si tratta di agenti addetti ai servizi attivi e specificati nella colonna *a)* della tabella annessa al R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con la legge 7 aprile 1921, n. 369;

c) almeno diciotto anni di servizio utile se si tratti di agenti addetti ai servizi del movimento e specificati nella colonna *b)* della tabella predetta;

d) almeno venti anni di servizio utile se si tratta di agenti addetti ai servizi sedentari.

Anche agli agenti predetti viene concessa a titolo di quiescenza e per una sola volta, l'indennità di cui al precedente articolo.

Art. 8.

Agli altri agenti ferroviari regolarmente sistemati a ruolo che vengono dispensati in applicazione del presente decreto e che non abbiano raggiunto il numero minimo degli anni di servizio utili per conseguire il diritto a pensione a norma dei precedenti articoli 6 e 7 e che abbiano invece più di cinque anni interi di effettivo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie, sarà concessa una indennità, a titolo di quiescenza, e per una sola volta, pari ad un dodicesimo nei casi di cui all'art. 3, e ad un ottavo nei casi di cui all'art. 4, dell'ammontare complessivo dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad un anno quanti sono gli anni di servizio ferroviario utili per la pensione.

A coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio sarà corrisposta una indennità pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno o frazione di anno di servizio con un minimo non inferiore, in ogni caso, a tre mensilità.

Tutte le indennità di quiescenza concesse con il presente decreto saranno corrisposte immediatamente all'atto della dispensa dal servizio.

Art. 9.

Gli agenti dispensati, i quali non abbiano un numero di anni di servizio sufficienti per il diritto a pensione e che intendono riscattare a tale effetto gli anni di studio o di servizio straordinario a norma della legge 21 agosto 1921, n. 1114, con la quale fu convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, dovranno presentare apposita domanda entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa.

Qualora prima della presentazione della domanda di riscatto, avessero riscosso la indennità di quiescenza di cui all'articolo precedente, dovranno, sotto pena di decadenza del diritto di riscatto, restituire la differenza fra l'ammontare di tale indennità e di quella contemplata negli art. 6 e 7.

Art. 10.

I provvedimenti di dispensa emessi in attuazione del presente decreto non sono definitivi se non dopo l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici a norma dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681.

Art. 11.

Il commissario straordinario per le ferrovie provvederà alla revisione delle assunzioni fatte nei ruoli del personale posteriormente al 24 maggio 1915, e alle eventuali dispense del personale medesimo, secondo le norme che verranno fissate con separato decreto.

Egualmente sarà provveduto per il personale avventizio.

Art. 12.

Il commissario straordinario per le ferrovie dello Stato ha facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Sono abrogati l'art. 2 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 85, ed ogni altra disposizione in contrasto col presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1830, che istituisce presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia un corso supplementare di specializzazione in materia di « commercio internazionale con particolare riguardo all'Oriente ».

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il R decreto-legge 16 ottobre 1921, n 1558;

Visto il regolamento generale dell'istruzione superiore commerciale, approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il R Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia un corso complementare di specializzazione in materia di « commercio internazionale con particolare riguardo all'Oriente ».

Art. 2.

Il corso di specializzazione di cui all'articolo precedente, comprende i seguenti insegnamenti:

1. Geografia economica dell'Oriente.
2. Economia e tecnica dei trasporti.
3. Merceologia dei prodotti orientali.
4. Tecnica del commercio d'importazione e d'esportazione.

Oltre gli insegnamenti predetti, il corso potrà comprendere serie di lezioni, di conferenze e di esercitazioni su materie stabilite annualmente dal Consiglio accademico in relazione alle particolari finalità del corso.

Art. 3.

Al corso di specializzazione, di cui all'art. 1° hanno diritto di iscriversi gli studenti che abbiano compiuti i tre anni di iscrizione della facoltà di scienze economiche e commerciali nel R. Istituto superiore di Venezia.

Possono altresì iscriversi, previo pagamento della tassa di iscrizione stabilita dal Consiglio di amministrazione, i laureati in scienze economiche e commerciali in un R. Istituto superiore e coloro che abbiano compiuto la durata obbligatoria del corso della facoltà di scienze economiche e commerciali in un R. Istituto superiore.

Art. 4.

Per conseguire nel diploma di laurea la mensione speciale del corso di specializzazione lo studente deve

aver ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza ed aver superato gli esami su tutte le materie costitutive del corso.

Art. 5.

Gli insegnamenti del corso di specializzazione saranno affidati per incarico su proposta dei Consigli accademici, secondo le norme generali vigenti.

Eccezionalmente per gli insegnamenti di discipline tecniche, gli incarichi potranno essere dati a persone che, possedendo attitudini e cognizioni speciali non abbiano i requisiti richiesti dall'art 59 del vigente regolamento generale sull'istruzione superiore economica e commerciale In tal caso dovrà essere sentito il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale.

Art. 6.

Il Consiglio accademico stabilirà gli orari dell'insegnamento del corso complementare e curerà il coordinamento delle singole discipline.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Proroga di poteri di Regi commissari, scioglimenti di Consigli comunali e provinciale.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 gennaio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Fosdinovo (Massa Carrara).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Fosdinovo, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 19 ottobre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fosdinovo è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 25 gennaio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Piperno (Roma).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Piperno, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, le condizioni attuali dell'ordine pubblico di procedere subito alla ricostituzione della ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 3 novmbre u. s., con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Piperno, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Piperno è prorogato di tre mesi.

Il nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 gennaio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Casalgrande (Reggio Emilia).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Casalgrande, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e ravvisandosi, d'altra parte, la convenienza di ritardare le

elezioni comunali, per farle coincidere con quelle per la ricostituzione della rappresentanza provinciale

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 19 ottobre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Casalgrande è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 gennaio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Irsina (Potenza).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Irsina per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altra parte, la convenienza, date le condizioni locali, di indire sub'to le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 10 ottobre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Irsina, in provincia di Potenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Irsina, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 gennaio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Rio Marina (Livorno).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Rio Marina, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 29 settembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Rio Marina, in provincia di Livorno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rio Marina è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Feltre (Belluno).

SIRE!

Il malcontento che da tempo serpeggia nella popolazione del comune di Feltre contro quell'Amministrazione comunale, ha culminato il 30 ottobre u. s. nell'occupazione della sede municipale da parte di elementi avversi all'Amministrazione stessa, ed in seguito a ciò la Giunta municipale rassegnò le sue dimissioni.

Per assicurare il funzionamento della civica azienda fu nominato un commissario prefettizio, il quale ricevette la consegna dell'ufficio, dal sindaco dimissionario, il 31 ottobre u. s.

Successivamente, in esecuzione delle disposizioni all'uopo emanate dal Governo, fu dall'autorità prefettizia convocato d'ufficio il Consiglio comunale perchè avesse modo di manifestare i suoi intendimenti in ordine alle dimissioni presentate dalla Giunta. Ma la maggioranza consigliare si astenne dal partecipare alla seduta, presentando invece un ordine del giorno di protesta contro i provvedimenti adottati dall'autorità prefettizia per la nomina del commissario e per la convocazione del Consiglio, pur facendo conoscere a mezzo della stampa, che tale ordine del giorno non mirava che a difendere la dignità del Consiglio, essendo notorio che tutte le Amministrazioni comunali socialiste della Provincia avevano deciso di dimettersi irrevocabilmente.

In tali condizioni, e poichè la tensione dello spirito pubblico nel Comune può temer nuovi perturbamenti per l'atteggiamento assunto dall'Amministrazione, per ragioni d'ordine pubblico si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Feltre, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Collarini avv. Ezio è nominato commissario straordinario per la Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

Il Ministro delegato: TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 14 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Intra (Novara).

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Intra, salita al potere nelle elezioni del 1920, fin dai suoi primi atti ha esplicata azione faziosa e partigiana servendosi del Comune per la propaganda sovversiva, non tralasciando occasione per comprimere il sentimento nazionale, eccitando l'odio di classe.

Tale contegno non ha mancato di produrre nella cittadinanza una viva reazione, che ha dato luogo ripetutamente a gravi incidenti.

In un recente convegno, al quale presero parte tutti gli esponenti dei partiti locali, vennero decise le dimissioni dell'Amministrazione; ma mentre i consiglieri della minoranza rassegnarono effettivamente il mandato, i membri della Giunta dichiararono successivamente di aver inteso di abbandonare soltanto l'ufficio o di sindaco o di assessore, conservando quello di consigliere

Questo fatto ha suscitato una vera indignazione nella popolazione, tanto che il rinsediamento della rappresentanza elettiva appare assolutamente impossibile pei gravi perturbamenti che ne potrebbero derivare.

In tale situazione, e tenuto conto anche della necessità di procedere al riordinamento della civica azienda, che sommarie indagini del commissario cui essa è attualmente affidato hanno riscontrato in istato di disordine, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio.

Al che provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Intra, in provincia di Novara, è sciolto.

Art.

Il sig. cav. rag. Luigi Mogenta è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 14 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vicenza.

SIRE!

Nell'ottobre scorso l'Amministrazione comunale di Vicenza, a causa delle gravissime condizioni finanziarie ed in seguito all'occupazione del Municipio da parte dei partiti avversari, rassegnava le dimissioni, sicchè la provvisoria gestione della civica azienda dovette essere assunta da un commissario prefettizio.

Non potendosi procedere, a breve scadenza, alla convocazione dei comizi elettorali, sia per le condizioni dello spirito pubblico, sia per la necessità di procedere prima alla sistemazione finanziaria ed amministrativa dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 5 dicembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vicenza è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ferrara gr. uff. dott. Alfredo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 14 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Cremona.

SIRE!

L'Amministrazione Provinciale di Cremona che da tempo trovavasi in una condizione di crisi cessò in seguito agli ultimi avvenimenti politici di funzionare, onde il prefetto dovè affidare la provvisoria gestione ad un suo commissario. Dimessisi i deputati provinciali rimasti in carica soli 21 su quaranta consiglieri, mentre altre dimissioni sono preannunziate, resta impossibile la ricostituzione di una nuova Deputazione e la rappresentanza elettiva è in condizione di completa paralisi che non può essere rimossa.

E pertanto, in vista anche delle condizioni dell'ordine pubblico che non consentono di indire le elezioni a breve scadenza per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, si rende indipensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la nomina della Commissione Reale di cui all'articolo 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 dicembre c. a., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Cremona è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata ai termini di legge, della provvisoria amministrazione di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, oltre il vice prefetto, presidente, sono chiamati i signori:

Comm. Alberto Barni.
Ing. Adelchi Barbieri.
Prof. Alessandro Groppali.
Avv. Pietro Mantovani.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Regio decreto che provvede allo scioglimento di alcune Università agrarie della provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Sentito l'avviso del Comitato di Tutela di cui all'articolo 26 del regolamento anzidetto;

Ritenuto che le Associazioni agrarie sottoelencate sono prive di beni di dominio collettivo, o non sono fornite di patrimonio adeguato al loro funzionamento, e che quindi è opportuno procedere allo scioglimento delle medesime;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sciolte le seguenti Associazioni agrarie della provincia di Roma:

Università agraria di Affile.
» » » Anagni.
» » » Anzio.
Università agraria dei boattieri e possessori di bestiame in Artena.
Università agraria di Artena.
» » » Casape
» » » Carbognano.
» » » Cerveteri.
» » » Cellere.
» » » Cori.
» » » Filacciano.
» » » Formello.
» » » Ischia di Castro.
» » » Lanuvio.
» » » Lariano in comune di Velletri.
Università agraria di Marino.
» » » Montelibretti.
» » » Olevano Romano.
» » » Ostia in comune di Roma.

Università o Consolato agrario di Palestrina.
Università agraria di Ponzano Romano.
» » » Percile.
» » » Piglio.
» » » Rocca di Papa.
» » » Ronciglione.
» » » Roviano.
» » » Rignano Flaminio.
» » » Sant'Angelo Romano.
» » » San Felice Circeo.
» » » Sant'Oreste.
» » » San Gregorio di Sassola.
» » » Subiaco.
» » » Tivoli.
» » » Zagarolo.

Art. 2.

L'Amministrazione dei beni di dominio collettivo appartenenti alle Associazioni disciolte sarà tenuta, con gestione separata, dai rispettivi Comuni, secondo le norme che saranno prescritte con suo decreto, caso per caso, dal Ministro proponente, e sotto la tutela e vigilanza del Ministero di agricoltura.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CAPITANI D'ARZAGO.

Decreto Ministeriale che avoca al Ministero di agricoltura le attribuzioni di Tutela per alcune Università agrarie della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 20 del regolamento per l'ordinamento e il funzionamento delle Associazioni agrarie, di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Tenuta presente l'entità del patrimonio e l'azione che i singoli Enti debbono svolgere nell'interesse della collettività e della produzione;

Sentito il Comitato di Tutela di cui all'art. 26 predetto regolamento;

Sulla proposta del direttore generale della colonizzazione e credito agrario;

DECRETA:

Per le Associazioni agrarie di Anguillara Sabazia, Allumiere, Bassanello, Bassiano, Bieda, Bracciano, Campagnano, Canale Monterano, Capodimonte, Castelmadama, Cesano, Cisterna, Faleria, Farnese, Graffignano, Manziana, Mentana, Montefiascone, Montelanico, Monteromano, Moricone, Morlupo, Nettuno, Oriolo Romano, Rocca Priora, Sermoneta, Tarquinia, Tolfa e Valmontone, in provincia di Roma, le attribuzioni demandate dal regolamento anzidetto alla Giunta provinciale amministrativa, sono avocate al Ministero di agricoltura.

Il direttore generale della colonizzazione e credito agrario è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 21 gennaio 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 1° febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	125 15	Dinari	—
Londra	98 43	Corone jugoslave	—
Svizzera	395 75	Belgio	110 —
Spagna	331 —	Olanda	8 425
Berlino	0 05	Pesos oro	17 85
Vienna	0 03	Pesos carta	7 85
Praga	60 75	New York	21 14

Oro 407 91

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 42	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 13	—

Corso medio dei cambi
del giorno 2 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	127 83	Dinari	—
Londra	97 70	Corone jugoslave	—
Svizzera	393 95	Belgio	111 37
Spagna	—	Olanda	8 20
Berlino	0 056	Pesos oro	17 70
Vienna	0 03	Pesos carta	7 80
Praga	60 50	New York	20 97

Oro 404 02

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 32	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 34	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48, del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizone delle sottodesignate rendite e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati nuovi,

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, un mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi sieno state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 %	695637 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Morizio Nicola di Matteo, domic. a Toritto (Bari) . . . . » Per l'usufrutto: Schiraldi Rachele di Oronzo, moglie del titolare e Morizio Anna di Nicola, minore, sotto la patria potestà, domic. a Toritto, congiuntamente fra loro, a titolo di alimenti e quindi non cedibile nè sequestrabile, giusta la sentenza del tribunale di Bari del 10 luglio 1912	350 —
Consolidato 5 %	72218	Labianca Emilia fu Mauro, moglie di D'Agostino Nicola, domiciliato in Giovinazzo (Bari) . . . . »	40 —
P. N. 5 %	9617 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Manzoni Ester di Girolamo, vedova di Viganò Filippo . . . . » Per la proprietà: Viganò Pietro, detto anche Piero fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Manzoni Ester di Girolamo, vedova di Viganò Filippo, domiciliato in Besana Brianza (Milano)	—
Consolidato 5 %	161540	Guadagnino Carmela fu Carmelo, moglie di Luigi Gagliano, di Antonino, domiciliato a Campofiorito (Palermo) . . . . »	1250 —
3 50 %	592308 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Masera (Novara) . . . . » Per l'usufrutto: Congiuntamente a Garitta Onorato Gabriele (Honerè Gabriel) di Giovanni Antonio (Jean Antoine) e a Lapierre Maria (Marie) di Simone (Simon).	486 50
»	609980 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestato come alla proprietà precedente. . » Per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente.	196 —
Consolidato 3 50 %	101810	Benvenuti Vittorio Emanuele di Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di detto Benvenuti Giovanni Battista di Gaetano, dom. a Firenze »	1000 —
»	18016 Polizza comb.	Dal Palù Beniamino fu Antonio, domiciliato a Verona . . »	20 —
3 50 %	345222	Insabato Emilia fu Michele, moglie di Rossi Guglielmo, domiciliato a Minervino Murge (Bari), vincolata . . . »	17 50
»	738738	Di Franco Giuseppe fu Ottavio, domiciliata a Catania, vincolata »	217 —
P. N 5 %	33173	Boggiano Ettore di Federico, domiciliato a Genova, vincolata . »	1000 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 %	33575	**Intestata come la precedente, vincolata** »	**1500 —**
»	33576	**Boggiano Federico fu Ettore, domiciliato a Genova, vincolata** »	**1000 —**
3,50 %	795669	**Boggiano Federico fu Ettore, domiciliato a Genova, vincolata** »	**350 —**
Consolidato 5 %	186478	**Vitale Giuseppina, Magia e Vincenzina fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Farinari Maddalena fu Francesco, ved. Vitale, domiciliati a Napoli** »	**175 —**
Ferrovie 3 % Rete Mediterr. Serie *E*	9182	**Piccati Luigia di Emilio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino** »	**75 —**
»	9183	**Intestata come la precedente** »	**75 —**
»	9184	**Intestata come la precedente** »	**75 —**
»	9185	**Intestata come la precedente** »	**75 —**
»	9186	**Intestata come la precedente** »	**75 —**
»	9187	Intestata come la precedente »	**75 —**
Consolidato 5 %	156821 **Solo certificato di usufrutto**	Per l'usufrutto: De Luca Concetta fu Giovanni, ved. di Lamonica Sebastiano, dom. a Montano Antilia (Salerno) » Per la proprietà: Lamonica Pietro fu Sebastiano, minore, sotto la patria potestà della madre De Luca Concetta di Giovanni, ved. di Lamonica Sebastiano, dom. a Montano Antilia (Salerno)	120 —
»	82988	Beneficio parrocchiale di San Nicola di Mira in Abatemarco, frazione del comune di Montano Antilia (Salerno) »	155 —
3,50 %	575386 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Caravita Luisa fu Vincenzo, ved. di Arpa Federico, dom. a Napoli » Per la proprietà: Arpa Arturo fu Federico dom. a Napoli	157 50
»	689220 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente » Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente	175 —
»	751919	Valle Pierina fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà di Isoardi Giuseppina, ved. di Valle Giuseppe, dom. in Alba (Cuneo) »	17 50

Roma, 30 settembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale in data 26 novembre 1922, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 dicembre 1922, n. 288, col quale fu bandito il concorso alla cattedra di meccanica e macchine e disegno relativo nella R. scuola industriale di Palermo;

Visto il R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sull'istruzione professionale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Il concorso al posto di insegnante di meccanica e macchine e disegno relativo nella R. scuola industriale di Palermo, bandito con decreto Ministeriale **in data 26 novembre** 1922, è prorogato fino al 9 aprile 1923.

Roma, 20 gennaio 1923.

Per il Ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

(1ª *pubblicazione*).

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

Direzione generale

AVVISO

È stato dichiarato lo smarrimento, e chiesto il duplicato, del certificato provvisorio della Banca d'Italia n. 16938, di una azione, emesso dalla sede di Genova il 14 marzo 1896 ed intestato a Dufour cav. Carlo fu Lorenzo, domiciliato in Genova.

Si diffida perciò il pubblico di non attribuire alcun valore al titolo sopra specificato, poichè, non avvenendo opposizioni nel termine di un mese dalla data della terza ed ultima pubblicazione del presente avviso, il certificato smarrito verrà sostituito con altro titolo corrispondente.

Roma, 5 febbraio 1923.

7133 — A pagamento.

" Società Mutua di Assicurazioni ,,

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria i signori delegati provinciali della « Società Mutua di Assicurazioni » pel giorno 25 febbraio corrente, alle ore 15 presso la sede della Società in Milano, via V. Monti, n. 25.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Comunicazioni della presidenza sui vari provvedimenti presi dal Consiglio.
5. Nomina dei periti arbitri nelle perizie d'appello.
6. Nomina di 4 consiglieri di cui 3 scaduti di carica e rieleggibili ed uno dimissionario.
7. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
8. Nomina di un membro del Comitato di vigilanza scaduto di carica.
9. Onorario ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Modifica agli articoli 1, 2, 5, 6, 9, 19, lett. c) dello statuto sociale.

L'assemblea avrà luogo qualunque sia il numero dei delegati intervenuti a termini dell'art. 9 dello statuto sociale; salvo quanto è previsto all'art. 11 per la parte straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione.

7135 — A pagamento.

Società Anonima Chimico-Farmaceutica Jonica

S. A. C. J.

Taranto

Avviso di convocazione di assemblea

L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 25 febbraio 1923, alle ore 16, in prima e alle ore 17 in seconda convocazione nella sala dell'Associazione dei proprietari sita in Taranto in via Domenico Acclavio n. 10, per discutere il seguente

Ordine del giorno della seduta ordinaria:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazione morale e tecnica del Consiglio di amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Bilancio di esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922.
5. Determinazione del compenso ai sindaci.
6. Nomina dei consiglieri scaduti.
7. Nomina dei sindaci.

Ordine del giorno della seduta straordinaria:

1. Modifiche agli articoli 1, 6, 17, 18, 19, 20 e 27 dello statuto sociale

I signori soci possono farsi rappresentare a norma dell'art. 13 dello statuto sociale.

Taranto, 31 gennaio 1923.

Il presidente
dott. Matteo Fago

7136 — A pagamento.

Società anonima

« FRANCESCO MAIONE » - Cancello

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 15 marzo 1923, alle ore 11, nella sede sociale di Cancello, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Esposizione ed approvazione del bilancio del 1922.
3. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Qualora l'assemblea non potesse legalmente deliberare è fin d'ora indetta in seconda convocazione per le ore 15 dello stesso giorno, nello stesso locale.

Cancello, 30 gennaio 1923.

Il presidente
Francesco Maione.

7137 — A pagamento.

Società agricola di Capitanata

IN LIQUIDAZIONE

Anonima

Capitale lire 1.000.000 versato

SEDE IN FOGGIA

Avviso di convocazione dell'assemblea in seduta ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nel giorno 25 febbraio 1923, alle ore nove, in prima convocazione, ed occorrendo nello stesso giorno alle ore dodici in seconda convocazione, nella sede dell'Associazione zootecnica di Capitanata « Salvatore Baldassane », in piazza XX Settembre n. 5, in Foggia, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione della Commissione liquidatrice e dei sindaci. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
2. Nomina dei sindaci e loro retribuzione per l'esercizio 1922.
3. Nomina dei probiviri.

Parte straordinaria:

1. Relazione della Commissione liquidatrice sulle varie sentenze in corso e sulle disponibilità di cassa.
2. Proposta di ripartizione delle somme disponibili agli azionisti in capitale.

I liquidatori.

7138 — A pagamento.

Società per la sede delle Associazioni industriali

Anonima

Sede in MILANO - via Giuseppe Verdi, 11

Gli azionisti della Società per la sede delle Associazioni industriali sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 febbraio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in via Verdi, 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio dei sindaci.

Qualora non si raggiungesse, in prima convocazione il numero legale, la seconda convocazione, valida a termini di statuto qualunque sia il numero degli intervenuti, avrà luogo il giorno 27 febbraio, alle ore 15, sempre presso la sede sociale.

Il presidente
Alzona.

7139 — A pagamento

" Società Autotrasporti Interprovinciali „

Anonima in liquidazione

Sede in Milano

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 28 febbraio 1923, ore 11, in Milano, via Ponte Vetero, n. 21, presso il liquidatore avv. Eugenio Sangregorio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio annuale di liquidazione al 23 gennaio 1923 previa relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il 22 febbraio 1923 presso lo studio del liquidatore avv. Eugenio Sangregorio in Milano, Via Ponte Vetero, n. 21.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il 7 marzo 1923 stesso luogo ed ora.

Il liquidatore.

7143 — A pagamento

Società Anonima Terme di Salice

SEDE IN MILANO

Capitale L. 610.000 - versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 6 marzo 1923, ore 11, in Milano, presso la Spett. Banca Belinzaghi, via Andegari n. 14, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro indennità.

Per intervenire all'assemblea i signori soci dovranno depositare le azioni non oltre il giorno 2 marzo in Milano presso la banca Belinzaghi.

Rendendosi necessaria l'assemblea di seconda convocazione questa avrà luogo il successivo giorno 7 marzo, alla stessa ora e nella stessa località.

Il Consiglio d'amministrazione.

7146 — A pagamento.

BANCA DEGLI ABRUZZI

Società anonima — Sede in Roma

Capitale versato L. 1.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 febbraio 1923, ore 16, nella sede sociale in Roma, Salita Crescenzi, n. 32-34, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1. Relazione del Consiglio di amministrazione, presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento
4. Comunicazioni varie.

Il deposito delle azioni deve essere fatto presso la sede sociale al più tardi cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Qualora la prima adunanza andasse deserta, resta fin da ora fissata la 2ª convocazione nella sede sociale per le ore 16 del 27 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7170 — A pagamento.

Il sottoscritto notaio

RENDE NOTO

che nel giorno 28 febbraio 1923, alle ore 10, nella sede dell'ospizio di « Tata Giovanni » in Roma, in piazza del Biscione n. 95 p. 1°, avanti il presidente o chi per esso, avrà luogo a suo ministero l'incanto col sistema di accensione di candela vergine e con le forme stabilite per i contratti dello Stato, per la vendita in lotti distinti dei seguenti immobili di proprietà dell'ospizio suddetto, situati in Roma, e cioè:

Lotto 1.

Casa di 5 piani fuori terra in via della Consulta nn. 53 e 54 distinta al catasto rione I n. 1326, compresa nell'elenco degli edifici di importanza artistica, per il prezzo di base di L. 315,000.

Lotto 2.

Casa di piani 5 fuori terra in via dei Falegnami n. 68 distinta in catasto rione XI col n. 48, per il prezzo di base di L. 80,000.

Lotto 3.

Casa di 3 piani fuori terra in via dei Bresciani nn. 12 e 13 distinta in catasto al rione VII col n. 795, per il prezzo di base di L. 80,000.

Lotto 4.

Casa in via dei Giubbonari n. 64 di piani 3, di cui il terreno o solo in parte, distinta in catasto al rione VI con parte del n. 325 (esclusi 1 vani terreni distinti con i civici numeri 57, 58 e 59 in piazza Campo de' Fiori nn. 56-57 e in via dei Giubbonari, (attualmente affittati al Cinema Romano).

I documenti sono visibili nello studio del sottoscritto notaio in Roma, via dei Baullari n. 4.

Per adire all'asta occorre depositare 1|10 del prezzo d'incanto riferito per ogni singolo lotto ed un contemporaneo deposito provvisorio per le spese in ragione:

di L. 37,000 per il 1° lotto
di L. 9600 per il 2° lotto
di L. 9600 per il 3° lotto
di L. 51,000 per il 4° lotto

L'incanto è soggetto ad aumento di vigesimo ed il termine per la relativa offerta scadrà alle ore 12 del 28 marzo 1923.

Le condizioni tutte dell'incanto sono riportate dal bando 12 febbraio 1923

Roma, ...

avv. Liberato Palmucci
notaio in Roma.

7172 — A pagamento.

Società anonima Corvi e Semeraro

SEDE IN MILANO

Capitale Lire 2.500.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 24 febbraio 1923, ore 15, in Milano, nella sede sociale via Borgonuovo n. 31.

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 — Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Deliberazioni a sensi dell'art. 146 Cod. comm. ivi compresa la messa in liquidazione della Società.
3. Nomina del liquidatore o dei liquidatori — Determinazione dei relativi poteri.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del compenso.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo stesso luogo ed ora.

Il deposito delle azioni dovrà farsi entro il 19 febbraio, presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

7174 — A pagamento.

Società anonima pel tramway a vapore

Monza - Casatenovo - Barzanò - Oggiono

SEDE SOCIALE MILANO

A tenore dell'articolo 12 dello statuto sociale, i signori azionisti sono convocati in

Assemblea generale ordinaria

pel giorno di domenica 25 febbraio 1923, alle ore 10 in Milano, nel palazzo del Credito italiano piazza Cordusio per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione 1922
2. Rapporto dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e dell'assegnazione del dividendo.
4. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'anno 1923.
5. Comunicazioni della Presidenza e deliberazioni sulla sistemazione futura.
6. Nomina di 9 amministratori.
7. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Qualora la prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, a termine dell'articolo 17 dello statuto, s'intende senz'altro riconvocata l'assemblea pel giorno di domenica 4 marzo 1923, alle ore 10, nel medesimo locale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà farsi fino al 23 febbraio c. a. in Milano ed in Monza presso il Credito italiano.

In caso di seconda convocazione il termine pel deposito delle azioni sarà protratto fino al giorno 2 marzo, presso la stessa Banca.

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1922 è ostensibile presso il Credito italiano ed il Banco Fratelli Redaelli.

Pei titoli nominativi basta la presentazione del certificato all'ingresso della sala di adunanza.

Gli azionisti possono farsi rappresentare da altro azionista, il quale deve presentare oltre la ricevuta di deposito dei titoli al portatore od il certificato nominativo anche regolare delega secondo il modulo in calce.

AVVERTENZA

I signori azionisti sono pregati di allegare ai depositi di azioni al portatore la relativa distinta e di ritirare entro 8 giorni dall'assemblea i titoli depositati.

I signori azionisti che desiderano intestare i titoli onde avere l'esonero dalla trattenuta 15 % sul dividendo, lo possono sempre fare consegnando i titoli al portatore al Banco Redaelli (largo Santa Margherita, Milano).

La ricevuta del deposito dovrà presentarsi all'ingresso della sala d'assemblea in sostituzione del certificato.

Gli azionisti sono vivamente pregati di non mancare all'adunanza di prima convocazione.

Milano, 27 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

Il sottoscritto . . . . delega a rappresentarlo all'assemblea, di cui al presente avviso il socio signor . . . .

. . . . li . . . . 1923.

(Firma)

. . . .

7144 — A pagamento.

"ISAIA VOLONTE'"

Società anonima

Sede in Milano

Capitale L. 8.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 4 marzo p. v., alle ore 10 precise, presso la sede sociale in Milano, via Borromei, n. 1-A.

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Determinazione dell'indennità ai sindaci per l'anno 1923.
4. Nomina di un consigliere d'amministrazione in sostituzione del signor Giuseppe Martignoni, scadente per anzianità e rieleggibile.
5. Nomina del Collegio sindacale.
6. Eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto entro il 26 febbraio 1923, presso la cassa sociale.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno 12 marzo, medesimo luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

7175 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA BAGNI DI RIMINI

SEDE IN BOLOGNA

Capitale L. 1.500.000 - interamente versato

Assemblea di seconda convocazione

Essendo andata deserta l'adunanza di prima convocazione per mancanza di numero legale, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione per il giorno di lunedì 26 febbraio alle ore 15, presso la sede sociale in Bologna, via Farini n. 14, per discutere l'ordine del giorno fissato per l'adunanza di prima convocazione pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 13 gennaio 1923, n. 10.

Bologna, 3 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7176 — A pagamento.

Banca popolare di Lecco

Società anonima

Capitale versato Lire 6 000.000

SEDE IN LECCO

CONVOCAZIONE

dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 25 febbraio 1923, alle ore 14, nel salone della sede sociale in Lecco, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio e assegnazione utili.
4. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina di 4 amministratori, cessanti per anzianità e rieleggibili.
6. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti

Qualora l'adunanza andasse deserta per mancanza del numero legale degli intervenuti, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 4 marzo p. v. alla medesima ora e nello stesso locale.

A mente dell'art. 10 dello statuto sociale, gli azionisti, per intervenire all'assemblea, dovranno depositare le loro azioni, non più tardi del giorno 19 febbraio corrente presso la Cassa sociale in Lecco e presso le agenzie, nonchè in Milano presso la Banca A. Rasini.

Per intervenire all'assemblea di seconda convocazione sarà ammesso il deposito di nuove azioni, eseguito almeno 3 giorni prima di quello fissato per detta adunanza.

Lecco, 3 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7177 — A pagamento.

FABIO VIGNATI e C.

Società in accomandita per azioni

Capitale L. 1.000.000 versato

Sede in Legnano

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 25 febbraio p. v., ore 11 presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del gerente e sindaci sulla gestione 1922
2. Discussione ad approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e loro retribuzione per l'esercizio 1923.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la sede sociale, la Banca di Legnano e Busto A.; non più tardi del giorno 20 febbraio 1923.

Eventuale seconda convocazione per il 4 marzo 1923, stessa ora e luogo.

Legnano, 1° febbraio 1923.

Il gerente
Fabio Vignati.

7178 — A pagamento.

Banco San Geminiano

Società anonima per azioni

Capitale sociale interamente versato L. 2.000.000

Sede propria in MODENA, via Mondatora n. 3

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di prima convocazione per il giorno 22 febbraio 1923, alle ore 14, nei locali di residenza del Banco in Modena, via Mondatora n 3, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi (scadono e sono rieleggibili i signori: Tarabini conte prof. Luigi, Vandini cav. Carlo, Vecchi ing. Adolfo).
5. Nomina di due sindaci supplenti (scadono e sono rieleggibili i signori: Amorth avv. cav. Mario, Casarini avv. cav. Alberto).

Nel caso l'assemblea non sia valida, gli azionisti rimangono senz'altro convocati per il giorno 1° marzo 1923, alla medesima ora e nel medesimo luogo.

In questo caso, trascorsa un'ora da quella fissata, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le urne per la votazione rimarranno aperte dalle ore 14 alle ore 17.

Modena, 2 febbraio 1923.

Il presidente
Giov. Battista Rossi Veratti.

7181 — A pagamento.

Società anonima ghiaccio artificiale

NOVARA

Capitale L. 400.000

Gli azionisti della Società an. ghiaccio artificiale, Novara, sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 25 febbraio 1923 alle ore 14 nei locali della sede della Società in via Duca di Genova n. 20.

Non risultando valida la seduta per mancanza di intervenuti la seconda convocazione avrà luogo nello stesso giorno, alle ore 1?, e nel medesimo posto.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione bilancio 1922.
2. Relazione del Comitato dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922 e ripartizione utili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1923.
5. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923.

A norma dell'art. 8 dello statuto sociale per poter esercitare il diritto di intervento e di voti i soci, titolari di azioni, dovranno ritirare presso la sede della Società il biglietto di ammissione all'assemblea portante il numero di voti ad essi spettanti, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Novara, 2 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7184 — A pagamento.

Società trapanese industriale agricola

S. T. I. A.

Anonima capitale L. 1.000.000 interamente versato con sede in TRAPANI

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 22 febbraio c. a. 1923, alle ore 10 ant., nello studio notarile del dott. comm. Luigi Manzo, via Neve in Trapani, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio.
4. Messa in liquidazione della Società.
5. Nomina dei liquidatori e dei sindaci.
6. Dimissioni dalla carica del direttore.

Qualora in detto giorno gli azionisti intervenuti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata senza uopo di altro avviso per il giorno 24 di detto mese di febbraio 1923, alle ore 19 a. m., nello stesso luogo e col medesimo ordine e saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti.

Trapani, 31 gennaio 1923.

L'amministrazione.

7185 — A pagamento.

Cotonificio Caprotti

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 1.120.000

Sede in Ponte Albiate (provincia di Milano)

Avviso di convocazione.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 28 febbraio 1923, alle ore 15, presso l'avv. Gennaro Melzi, in Milano, via Durini. n. 24, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922, e relativa approvazione.
3. Rapporto dei sindaci.
4. Nomina di due consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
7. Lettura ed approvazione del verbale.

Parte straordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Messa in liquidazione della Società.
4. Nomina del liquidatore o dei liquidatori.
5. Determinazione dei loro poteri ed emolumenti, e fissazione del termine per la resa dei conti.
6. Lettura ed approvazione del verbale.

Mancando il numero legale l'assemblea rimane convocata senza ulteriore avviso per il giorno 14 marzo 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto alla cassa della Società in Ponte Albiate, o presso la Banca nazionale di credito, in Milano, entro il giorno 22 febbraio per la prima convocazione, ed eventualmente entro il giorno 8 marzo 1923 per la seconda convocazione.

Ponte Albiate, 29 gannaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7190 — A pagamento.

Società anonima delle Ghiacciaie e Neviere napoletane

Capitale sociale L. 8.000.000

Sede in Napoli

CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 20 febbraio 1923, alle ore 10 in prima convocazione, presso la sede della Banca Italiana di sconto in liquidazione in Napoli, Piazza San Ferdinando, n. 48, ed eventualmente per il giorno 28 febbraio 1923, alla stessa ora e nella stessa sede, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
3. Proposta di fusione con le Società Birra, Carbone, Ghiaccio, Magazzini frigoriferi e Industrie frigorifere meridionali, e modalità relative a norma degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio.
4. Proposte e modifica degli articoli 1, 3, 5, 9, 10, 13, 22, 31 dello statuto sociale e conseguenti coordinamenti.
5. Accettazione delle dimissioni del Consiglio e dei sindaci.
6. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e relativo emolumento.
7. Comunicazioni della presidenza.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni al portatore 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale, ovvero presso la sede di Napoli di uno dei seguenti Istituti:

Banca italiana di sconto in liquidazione — Banca nazionale di credito — Banca commerciale italiana — Credito italiano — Istituto italiano di credito marittimo — Banco di Roma — Banca popolare, commerciale, industriale, agricola — Banca generale della Penisola Sorrentina — Banca di Calabria.

Il testo delle modificazioni da apportarsi ai sopraindicati articoli dello statuto sociale, trovasi ostensivo presso la sede sociale dal 10 al 19 febbraio 1923.

Il deposito effettuato per la prima adunanza sarà valido anche per la seconda, quando i titoli non siano stati ritirati, e saranno ammessi a questa seconda adunanza anche gli azionisti, i quali avranno depositato presso la sede sociale o degli Istituti sovraindicati, le loro azioni cinque giorni prima della data della seconda convocazione.

Per gli azionisti possessori di titoli nominativi, non è richiesto il deposito delle azioni come sopra.

Napoli, 20 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7191 — A pagamento

Unione industriale lavorazione piombo

SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI

Sede in Torino

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 28 febbraio prossimo, alle ore 15 precise, presso la sede sociale, in via Madama Cristina, n. 120, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio esercizio 1922, relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci, riparto utili e deliberazioni relative.
2. Nomina di tre amministratori.
3. Determinazione dell'assegno dei sindaci effettivi per l'esercizio 1923.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1923.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà farsi prima delle ore 16, del giorno 22 febbraio, alla sede sociale in Torino, via Madama Cristina 120.

Qualora per mancanza del numero legale gli intervenuti, questa assemblea andasse deserta i signori azionisti s'intendono convocati in adunanza di seconda convocazione per il 1° marzo, alle ore 15 negli stessi locali, e questa seconda adunanza resteranno validi i depositi di azioni già fatti per la prima

Il Consiglio d'amministrazione.

7200 — A pagamento.

Società birra carbone, ghiaccio, magazzini frigoriferi

ANONIMA

Capitale L. 5.000.000

Sede in Napoli

CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 20 febbraio 1923, alle ore 12, in prima convocazione, presso la sede della Banca italiana di sconto in liquidazione in Napoli, piazza S Ferdinando, 48, ed eventualmente per il giorno 28 febbraio 1923, alla stessa ora e nella stessa sede, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Proposta di fusione della Società con la Società ghiacciaie e neviere napoletane e Industrie frigorifere meridionali, e modalità relative a norma degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio.
4. Proposta di modifica agli articoli 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 27, 29 e 30 dello statuto sociale e coordinamenti conseguenziali
5. Accettazione delle dimissioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
6. Nomina del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e relativi emolumenti.
7. Comunicazioni della Presidenza.

Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti possessori di azioni al portatore, dovranno depositare le loro azioni al portatore, cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale, ovvero presso la sede di Napoli di uno dei seguenti Istituti:

Banca italiana di sconto in liquidazione — Banca nazionale di credito — Banca commerciale italiana — Credito italiano — Istituto italiano di credito marittimo — Banco di Roma — Banca popolare, industriale, commerciale, agricola — Banca generale della Penisola Sorrentina — Banca di Calabria.

Il testo delle modificazioni da apportarsi ai sopraindicati articoli dello statuto sociale sarà ostensivo presso la sede sociale al 10 al 19 febbraio 1923.

Il deposito delle azioni effettuato per la prima adunanza sarà valido anche per la seconda, quando i titoli non siano stati ritirati e saranno ammessi a questa seconda adunanza anche gli azionisti, i quali avranno depositato, presso la sede sociale o agli Istituti sovraindicati, le loro azioni 5 giorni prima della data della seconda convocazione.

Per gli azionisti portatori di azioni nominative non è richiesto il deposito di azioni sopra indicato.

Napoli, 30 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7192 — A pagamento.

Industrie Frigorifere Meridionali

Società anonima

Capitale L. 4.000.000

Sede in Napoli

Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 20 febbraio 1923, alle ore 11, in prima convocazione presso la sede della Banca italiana di sconto in liquidazione in Napoli piazza S. Ferdinando n. 48 ed eventualmente per il giorno 28 febbraio 1923, alla stessa ora e nella stessa sede, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Proposta di fusione della Società con le Società ghiacciaie e neviere napoletane e birra carbone, ghiaccio, magazzini frigoriferi e modalità relative a norma degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio.
4. Proposte di modifica agli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 22 dello statuto sociale e coordinamenti conseguenziali.
5. Accettazione delle dimissioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
6. Nomina del Consiglio d'amministrazione, del Collegio sindacale e relativi emolumenti.
7. Comunicazioni della presidenza.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni al portatore, cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale, ovvero presso la sede di Napoli di uno dei seguenti Istituti: Banca italiana di sconto in liquidazione; Banca nazionale di credito; Banca commerciale italiana; Credito italiano; Istituto italiano di credito marittimo; Banco di Roma; Banca popolare, industriale, commerciale, agricola; Banca generale della Penisola; Sorrentina; Banca di Calabria.

Il testo delle modificazioni da apportarsi ai sopraindicati articoli dello statuto sociale sarà ostensivo presso la sede sociale dal 10 al 19 febbraio 1923.

Il deposito delle azioni effettuato per la prima adunanza sarà valido anche per la seconda, quando i titoli non siano stati ritirati, e saranno ammessi a questa seconda adunanza anche gli azionisti i quali avranno depositato presso la sede sociale o agli Istituti sovraindicati, le loro azioni cinque giorni prima della data della seconda convocazione.

Per gli azionisti portatori di azioni nominative non è richiesto il deposito di azioni sopra indicato.

Napoli, 30 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7193 — A pagamento

Società anonima Zanghi Angeloni e C.

Succ. DITTA FRATELLI CHIODONI

Capitale sociale L. 900.000 interamente versato

Sede in Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 25 febbraio 1923, alle ore 10 ant., nelle sede sociale in Milano, via A. Solari, 141, per stabilire il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

In mancanza del numero legale, l'assemblea di seconda convocazione si terrà il giorno 28 febbraio 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Milano, 2 febbraio 1923

Il Consiglio d'amministrazione
F. Angeloni
presidente.

7195 — A pagamento

Antica Fonte Santa Caterina

Società anonima Giongo

Capitale L. 300.000

Sede in MILANO - Via Cappuccio n. 19

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 24 febbraio 1923, alle ore 15 1[2, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sigg. sindaci.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il deposito delle azioni dovrà esser fatto entro il 20 febbraio 1923 alla sede sociale.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il 25 febbraio 1923, alla stessa ora e negli stessi locali.

Milano, 1° febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7197 — A pagamento.

"Distilleria piacentina"

Società anonima

Capitale versato L. 450.000

SEDE PIACENZA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 24 febbraio, alle ore 11, in Piacenza, presso lo stabilimento sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Deliberazioni in merito ai punti 1, 2 e 3 del presente ordine del giorno.
5. Nomina del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 21 dello statuto.

Parte straordinaria:

1. Esame della situazione patrimoniale ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 146 del Codice di commercio.
2. Eventuale nomina di amministratori o di liquidatori, ed in questa seconda ipotesi determinazione dei poteri e del compenso del liquidatore o dei liquidatori

In caso di invalidità della detta assemblea di prima convocazione sia per la sua parte ordinaria sia per quella straordinaria, la stessa è radunata fin d'ora in seconda convocazione nella stessa località e col medesimo ordine del giorno per il 28 febbraio, alle ore 11.

Essendo le azioni tutte nominative, avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che figurano iscritti sul libro dei soci.

Piacenza, 1° febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7199 — A pagamento.

Calzaturificio Trinacria

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale versato L. 400.000

CONVOCAZIONE

assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati per il giorno di martedì 20 febbraio p. v., alle ore 15 in Milano presso la sede sociale, via Benaco, 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922. Deliberazioni relative.
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Parte straordinaria:

1. Deliberazioni in ordine alla situazione sociale, a sensi dell'art. 146 del Codice di commercio.

Le azioni essendo nominative si considerano come depositate ad ogni effetto.

In caso l'assemblea non fosse valida per mancanza del numero legale, i signori azionisti sono convocati senz'altro avviso per il successivo giorno 21 febbraio p. v., alla stessa ora e nello stesso luogo e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Milano, 25 gennaio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

7232 — A pagamento.

PROVINCIA DI ROMA

Circondario di Viterbo

MUNICIPIO DI TUSCANIA

Appalto dei lavori per la costruzione dell'edificio scolastico

AVVISO DI VIGESIMA

Nell'asta tenutasi alle ore 12 di oggi nella prima sala di questa residenza comunale per l'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico, rimasero i lavori stessi aggiudicati provvisoriamente alla cooperativa nazionale per la somma di L. 353.483,80.

Il sindaco

RENDE NOTO:

Tutti coloro i quali intendono fare offerte in diminuzione non inferiori ciascuna al ventesimo del suddetto prezzo di provvisoria aggiudicazione, ossia non inferiori ciascuna a L. 17.674,19 debbono presentarle in questa segreteria comunale non più tardi delle ore 12 del giorno 19 febbraio p. v.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito di lire 12.000 come a titolo di cauzione provvisoria.

Le altre condizioni dell'appalto sono contenute nell'avviso di asta 12 gennaio spirante.

Tuscania, 31 gennaio 1923.

Per il sindaco
V. Pier Domenico.

7233 — A pagamento.

AVVISO

I soci de « La Cremonese » Società anonima cooperativa di assicurazione bestiame, con sede in Cremona sono invitati all'assemblea generale del 21 febbraio 1923, alle ore 13, in prima convocazione ed alle ore 14, in seconda convocazione, nel palazzo della Società, Cremona, via Mazzini n. 4, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale precedente.
2. Ratifica di provvedimenti presi dal Consiglio d'amministrazione dell'esercizio 1922.
3. Lettura ed approvazione del bilancio dello scorso esercizio.
4. Modificazione allo statuto come proposto dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto risulta dal verbale dello stesso, in data 13 gennaio corrente.

Le modificazioni interessano gli articoli 15, 16, 17, 22, 30 con la aggiunta di 3 articoli ossia:

a) per l'estensione obbligatoria a tutte le polizze bovini nuove ed in corso, del rischio di « deprezzamento » mediante equo soprapremio;

b) per regolare il funzionamento del Consiglio d'amministrazione e del Collegio arbitrale nel caso d'impedimento o morte di qualche loro competente;

c) per disciplinare la liquidazione dei sinistri.

5. Compenso ai sindaci per l'esercizio 1922.
6. Elezione dei consiglieri, probiviri e sindaci effettivi e supplenti eventualmente scaduti dalla carica.
7. Soppressione dell'art. 4 dello statuto.
8. Distribuzione degli utili (art. 22 dello statuto) estesa anche al Consiglio.
9. Tariffe per l'esercizio 1923.
10. Varie.

Per poter prendere parte all'assemblea i soci dovranno dimostrare all'ufficio cassa dell'agenzia di Cremona la loro identità.

Cremona, 2 febbraio 1923.

« La Cremonese »:
Il presidente
cav. Ettore Donini.
Il direttore
comm. Rolando Montani.

7236 — A pagamento.

PROVINCIA DI ANCONA

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto e a termini abbreviati a giorni dieci per appalti di manutenzione stradale

Vista la deliberazione 5 gennaio 1923 della Commissione reale straordinaria

SI RENDE NOTO

che nel giorno 22 febbraio 1923, alle ore 10, nella residenza di quest'Amministrazione, e dinanzi al presidente della Commissione medesima o a chi sarà da lui delegato, avranno luogo pubblici esperimenti d'asta, col sistema dei partiti segreti, ad unico e definitivo incanto e con le norme fissate dall'art. 87, lett. A), e dall'art. 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per gli appalti della fornitura dei materiali occorrenti alla manutenzione delle strade provinciali elencate qui appresso:

Lotto 1.

Strada Iesina, lunghezza m. 14,847, importo annuo presunto delle forniture a base d'asta L. 26.310.

Cauzione provvisoria L. 3200 - definitiva L. 15.000.

Lotto 2.

Strada Montecarottese, lunghezza m. 7070, importo annuo presunto delle forniture a base d'asta L. 12.890.

Cauzione provvisoria L. 2000 - definitiva L. 7000.

Lotto 3.

Strada Ostrense, lunghezza m. 17297, importo annuo presunto delle forniture a base d'asta L. 29.520.

Cauzione provvisoria L. 3800 - definitiva L. 16.000.

Lotto 4.

Strada Cuprense, lunghezza m. 22266, importo annuo presunto delle forniture a base d'asta L. 31 188.

Cauzione provvisoria L. 4400 - definitiva L. 18.500.

Lotto 5.

Strada dei Castelli, lunghezza m. 10500, importo annuo presunto della forniture a base d'asta L. 15.115.

Cauzione provvisoria L. 2000 - definitiva L. 8000.

Lotto 6.

Strada Giuncare, lunghezza m. 11500, importo annuo presunto delle forniture a base d'asta L. 18.550.

Cauzione provvisoria L. 2500 - definitiva L. 10.000.

Lotto 7.

Strada Flaminia, tronco 2°, lunghezza m. 32246, importo annuo presunto delle forniture a base d'asta L. 48 650.

Cauzione provvisoria L. 6000 - definitiva L. 25.300.

Gli appalti avranno la durata di quattro esercizi annuali, e cioè avranno principio nel 1923, a partire dalla data della consegna, e termine il 31 dicembre 1926

Le imprese rimangono vincolate all'osservanza dei capitoli normali e speciali d'appalto, ostensibili presso la segreteria provinciale durante l'orario d'ufficio.

Per partecipare alle gare occorre esibire:

a) una domanda in carta da bollo da L. 1,20, diretta al presidente della Commissione Reale, in cui l'aspirante chieda di essere ammesso all'asta, indicando il numero progressivo, con la denominazione della strada per la quale intende concorrere.

Ciascuna domanda non potrà riguardare che un solo esperimento.

Le domande cumulative che venissero eventualmente presentate non saranno tenute valide che per un sol tronco, e precisamente per quello che verrà nominato primo

b) il certificato d'immunità penale e l'attestato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella del presente avviso, rilasciato il primo dal tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

c) il certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere e confermato dal prefetto o sottoprefetto, nel quale si assicuri avere l'aspirante cognizioni, capacità ed attitudini necessarie alla direzione ed esecuzione delle somministrazioni ed opere che si appaltano.

Per i concorrenti che abbiano già eseguiti altri lavori per conto dell'Amministrazione provinciale di Ancona, basterà l'attestato di idoneità dell'ingegnere capo della Provincia.

Le Società cooperative di lavoro e i loro Consorzi dovranno dimostrare la rispettiva capacità così tecnica che finanziaria in base all'articolo 43 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

d) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,40 con cui il concorrente attesti di aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulle determinazione dei prezzi, sull'esecuzione delle forniture, e di avere giudicato i corrispettivi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Gli atti anzidetti saranno presentati all'autorità che presiede agli incanti, la quale, dopo averli esaminati in concorso con l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, pronunzierà sull'idoneità dei concorrenti, dichiarando quali di essi siano ammessi all'asta.

Il giudizio sul merito dei documenti presentati sarà inappellabile.

Coloro che in base all'esame dei documenti, verranno riconosciuti idonei a concorrere, ne avranno notizia con avviso speciale, che sarà affisso all'albo pretorio della Provincia 3 giorni innanzi a quello in cui l'asta avrà luogo.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti dalla lettera *a)* alla lettera *d)*, scadrà alle ore 17 del 16 febbraio, mentre i documenti *e)* ed *f)* saranno presentati il giorno dell'asta alla chiamata che si farà degli aspiranti per ciascun esperimento.

e) la fede del deposito eseguito in numerario presso l'Istituto italiano di credito marittimo sede di Ancona, nella sua qualità di tesoriere dell'Amministrazione provinciale, da servire di garanzia provvisoria dell'asta, e che resterà fermo pel solo deliberatario, a fine di imputarvi le spese di ogni specie inerenti al contratto d'appalto, le quali sono tutte a suo carico.

f) una scheda segreta in busta chiusa e sigillata, scritta su carta da bollo da L. 2,40, sulla quale dovrà essere richiamato il numero e la denominazione della strada per la quale si concorre, il ribasso percentuale che si intende offrire sul prezzo base espresso chiaramente, oltrechè in cifra, in lettere, e senza riserve e condizioni, sotto pena di nullità.

La scheda deve essere datata e sottoscritta dal concorrente.

Le schede sottoscritte da coloro che siano muniti di mandato di procura, non avranno valore, se i mandatari non esibiscano in originale autentico, od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le aste verranno aperte sui prezzi singolarmente specificati, e l'aggiudicazione avrà luogo in via definitiva al primo incanto, quand'anche vi sia un solo concorrente, purchè l'offerta abbia superato o almeno raggiunto il minimo fissato dalla scheda di ufficio.

All'atto del deliberamento l'imprenditore dovrà presentare o designare la persona di un supplente, avente i medesimi requisiti richiesti per il concorrente, il quale assuma tutti gli obblighi di lui, nel caso che egli non potesse per qualsiasi motivo soddisfarli.

Il deliberatario dovrà stipulare il contratto definitivo d'appalto nel termine di giorni dieci successivi a quello dell'aggiudicazione.

Ancona, 1° febbraio 1923.

Il presidente
della Commissione Reale
L. Costa.

Il segretario generale
A. Mugnoz.

7202 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto a termini abbreviati

Il mattino del dì 14 febbraio 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, a termini abbreviati di dieci giorni e col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione col sistema a corpo per anni tre circa, e quelli di sistemazione della strada provinciale Aversa Vico Pantano che va da m. 103 dopo il basolato della via Borgo in Aversa all'incontro della strada S. Maria a Cubito, nella piazzetta o quadrivio di Vico di Pantano, di lunghezza km. 10.103,40 escluso il tronco basolato interno all'abitato di Casal di Principe.

I lavori a misura concernono:

a) lavori necessari per urgenti riparazioni, per L. 39 066 —
b) per rimessione della strada allo stato di norma con cilindratura . . . . » 897534 —

In uno . . . L. 936.600 —

La spesa annua di manutenzione a corpo è fissata in L. 189.500

Nelle predette somme non vanno comprese L. 92.465,50 che restano a disposizione dell'Amministrazione provinciale per spese impreviste o diverse in economia.

L'intera spesa dei lavori di urgenti riparazioni e rimessioni verrà pagata durante il periodo di appalto a rate uguali, e sulle somme che saranno pagate dopo il collaudo l'Amministrazione corrisponderà gl'interessi scalare del sei per cento a decorrere dal terzo mese del rilascio del certificato finale, come da deliberazione 24 novembre 1922, resa esecutiva il 22 gennaio 1923 col n. 42473.

Il tutto in conformità di apposito capitolato del 15 luglio 1922 che è ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi. da oggi al dì della subasta, con avvertenza che i termini ivi stabiliti restano spostati, specialmente per quanto riguarda l'inizio e la durata dell'appalto.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gli interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 152.100 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 25.000 soltanto.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari alla metà di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione derivare.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale

Caserta, 31 gennaio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi
Pel direttore della segreteria provinciale
il segretario delegato
cav. V. Monaco.

7203 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO
per vendita di fondo rurale

Nel giorno di mercoledì 21 febbraio corr, alle ore 10,30, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, il signor presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare la possessione denominata « Grande di Valera », situato nella villa di Valera, comune di S. Pancrazio Parmense, di natura cortilizia, prativa, stabile irrigua, colta, alberata, vitata, dell'estensione complessiva di ettari 19.51.55, pari a biolche 63 e 37[100 e sulla messa a prezzo di L. 250.000.

Chi concorre all'acquisto di detto fondo dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di lire 25.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione appena pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte di almeno due concorrenti e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 8 marzo p. v. potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 1° febbraio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

7219 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO
per vendita di fondo rurale

Nel giorno di mercoledì 21 febbraio p. v., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, il signor presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare la possessione denominata « Pugolotta » situata nella Villa di Castelguelfo, comune di Noceto, di natura cortilizia, prativa stabile, colta, alberata, vitata, dell'estensione complessiva di ettari 31.14.13, pari a biolche 110 e 81[200, e sulla messa a prezzo di L. 282.000.

Chi concorre all'acquisto di detto fondo dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 28.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione appena pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte di almeno due concorrenti e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 8 marzo p. v. potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore di ufficio.

Parma, 31 gennaio 1923.

Per il direttore generale
dott. G. Amoretti.

7229 — A pagamento.

Provincia di Mantova

CONGREGAZIONE DI CARITA'

VIADANA

AVVISO
per miglioria del ventesimo

Nell'esperimento d'asta del giorno 27 gennaio 1923 per la seiennale affittanza 1923-1929 del fondo

Gerbolina (escluso il « Campo Malpensata »)

di proprietà dell'Orfanotrofio femminile e della superficie di ett. 21,13,18, si è fatto luogo all'aggiudicazione provvisoria, al canone annuo di L. 19.500.

Si avverte pertanto che, a norma del regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato, il termine utile - fatali - per fare e ricevere offerte di almeno un ventesimo di mi-

glioria sul canone anzidetto, scade col mezzogiorno di **mercoledì 21 febbraio 1923.**

Le offerte debbono essere accompagnate dal prescritto **deposito** di L. 8000 e dalla dichiarazione di cui è cenno **nell'avviso di** primo esperimento 29 dicembre 1922

Viadana, 1° febbraio 1923.

Il commissario prefettizio
dott. E. Giani.

7210 — A pagamento.

Congregazione di Carità di Cigliano

Avviso
d'incanto definitivo
per la vendita terreno e fabbricato della Cascina Bruciata **per** seguito miglioramento del ventesimo

Essendo stato presentato in tempo utile, partito di aumento **del ventesimo** al lotto 1° di terreno della Cascina Bruciata **con annesso** fabbricato, stato provvisoriamente aggiudicato con **verbale d'asta** del 28 dicembre 1922.

SI RENDE NOTO

che alle ore 11 del giorno 22 corr. mese, nella sala **comunale (stante** la ristrettezza dell'ufficio della Congregazione di **carità) nanti** al presidente o chi per esso, assistito dal **segretario, si procederà** all'incanto definitivo col metodo della candela **vergine**, secondo le norme contenute nel regolamento sulla **contabilità** generale dello stato 4 maggio 1885 n. 3074.

L'incanto sarà aperto sul seguente prezzo:

Lotto 1° di ettari 6,13,17, giornate 16,10,9, compreso il **fabbricato**, con ore 10,45 d'acqua pel prezzo di L. 132.300.

Sarà deliberatario definitivo il concorrente che offrirà **sul detto prezzo** un ulteriore aumento non inferiore a L. 25

Qualora nessuno si presentasse a questo incanto, rimarrà **definitivo** quello che presentò offerta del miglioramento **del ventesimo.**

Rimangono ferme tutte le altre condizioni descritte nel **primo avviso** d'asta.

Cigliano, 2 febbraio 1923.

Il presidente
Marchesini Pietro.

7211 — A pagamento.

Congregazione di San Filippo Neri
detta della carità di Parma

AFFITTO

Avviso d'asta

SI RENDE NOTO

Che il giorno 17 febbraio corrente anno, alle ore 11, in una sala degli uffici del Pio Istituto, situato in Parma nell'edificio sulla strada alla Corte d'appello n. 26, dinanzi al rappresentante della predetta Congregazione, ed a ministero del sottoscritto notaio, o di chi per esso, si procederà all'incanto a candela vergine per l'aggiudicazione provvisoria in affitto, dal giorno 11 novembre 1923 per anni 9, rescindibili per entrambe le parti alla fine del seennio e col canone rivedibile al compiersi del primo triennio, dello stabile seguente

DENOMINAZIONE DELLO STABILE

Torre in Arola di Langhirano e Felino, superficie ett. 34,44,83, biolche locali 111-5,6.

Prezzo d'incanto **L. 32.000.**

Deposito d'asta **L. 16.000.**

Valore delle scorte **dotali L. 14.000.**

Non si accetterà nessuna offerta condizionata nè minore di lire cento e non si farà luogo all'aggiudicazione se non col concorso di almeno due concorrenti.

I concorrenti all'incanto **dovranno prima depositare nelle mani** di chi presiederà l'**incanto medesimo la somma detta sopra nel** prospetto e ciò a **garanzia provvisoria dell'aggiudicazione e pel soddisfacimento delle spese cui darà luogo il contratto di locazione.**

Potrà da chiunque offrirsi nelle mani del sottoscritto nel suo studio in Parma, borgo S. Vitale, n. 10, entro le ore 16 del giorno 7 marzo 1923 l'aumento non minore di un ventesimo sopra il prezzo di provvisoria aggiudicazione.

La cauzione definitiva da prestarsi dovrà corrispondere ad una annata e un quarto della pensione d'affitto più il valore delle scorte dotali.

L'annuo fitto dovrà essere pagato **in** quattro rate uguali **nei giorni 11 dei** mesi di febbraio, agosto e novembre d'ogni anno **della locazione,** eccettuata l'ultima rata dell'ultimo anno che **dovrà essere** pagata entro l'11 ottobre dell'anno stesso.

Le perizie ed i quaderni dei patti generali e speciali **per la locazione degli stabili** suindicati potranno da chiunque essere letti nella **cancelleria** del pio Istituto nelle ore d'ufficio di ciascun **giorno** non festivo.

Parma, 23 gennaio 1923.

Il notaio
Giuseppe Micheli.

7217 — A pagamento

PROVINCIA DI SALERNO

Circondario di Vallo Lucano

COMUNE DI CASTELLABATE

AVVISO D'ASTA

Si fa noto che il 26 febbraio 1923 da questa Giunta comunale si procederà all'incanto per l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto di acqua potabile dalle sorgenti di Acqua Cilento-Pagliara e Palma in tenimento di Perdifumo, a Castellabate ed alla frazione Santa Maria, giusta il progetto, superiormente approvato, dell'ingegnere Vincenzo Matarazzo del 14 marzo 1912, aggiornato dall'ingegnere Francesco Martino il 20 ottobre 1921, per il prezzo a base d'asta di L. 954.000.

AVVERTENZE

L'incanto avrà luogo per mezzo di offerte segrete, ai sensi dell'art 87, comma A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 14 maggio 1885, n. 3074, e con le formalità prescritte dall'art. 90, citato regolamento.

L'aggiudicazione sarà definitiva al **primo incanto quand'anche** vi sia un solo offerente.

Le **condizioni** dell'appalto, stabilite in **apposito capitolato superiormente** approvato, sono visibili presso **quest'ufficio municipale**, da oggi a tutto il giorno **succitato.**

L'appaltatore resta vincolato **all'osservanza del progetto aggiornato** come sopra, e del **capitolato speciale di appalto.**

I lavori dovranno intraprendersi subito per essere **completati** infra trenta mesi dal verbale di consegna, **sotto** pena di **L. 100** per ogni giorno di ritardo non **giustificato.**

Per essere ammessi alla gara ciascun concorrente **dovrà far** pervenire all'ufficio comunale, entro il 20 corrente **mese la domanda** su carta da bollo da L. 2,40 corredata dai **documenti voluti** per legge, fra i quali il certificato d'idoneità **rilasciato da** funzionari tecnici governativi, in servizio attivo, vistato dal **prefetto,** comprovante che il concorrente ha eseguito per **conto** proprio o diretto per conto altrui lavori di natura **analoga a** quella in appalto, con la dichiarazione che il concorrente **stesso,** nell'eseguire i lavori, non ha dato luogo a litigi **con l'Amministrazione** appaltante.

Le Società cooperative ed i Consorzi di **cooperative, che intendono** concorrere, devono produrre, oltre lo statuto **sociale, la** dimostrazione di avere a disposizione mezzi **tecnici ed economici** per assumere convenientemente l'appalto e **condurlo a compimento.**

Malgrado la presentazione dei suddetti **documenti, nei riguardi di un concorrente** qualunque come di una **Società cooperativa, il presidente** all'asta si **riserva** la piena ed **insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che**

l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti ammessi dovranno depositare presso la Tesoreria comunale L. 25.000 come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta e per le spese tutte dell'appalto; avvisi d'asta, contratto, bollo, registro, copie e quant'altro vi avrà attinenza, che saranno a totale carico dell'aggiudicatario, non esclusa quella di deposito e svincolo di cauzione, salvo rimborso di supplemento.

Il verbale dell'aggiudicazione definitiva, giusta l'art. 106 del ripetuto regolamento, terrà luogo di contratto.

Non oltre il quindicesimo giorno da quello dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva di L. 95.400, ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale.

I certificati in conto dell'opera in costruzione, dell'ammontare non inferiore a L. 10.000 ciascuno, saranno pagati sul mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti.

Il Comune non assume responsabilità per ritardi che potessero verificarsi nel ritiro delle somme e l'appaltatore non potrà vantare diritti, compensi o indennità per detti ritardi.

L'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in questo Comune

Castellabate, 3 febbraio 1923.

Il sindaco
V. Matarazzo

Il segretario
G Antico.

7204 — A pagamento.

PROVINCIA DI LECCE

MUNICIPIO DI MATINO

Popolazione effettiva 7298 abitanti

Stazione ferroviaria adiacente all'abitato

1° AVVISO D'ASTA

per l'appalto della riscossione del dazio consumo per due anni e per L. 55.000 all'anno

Vista la deliberazione consigliare 23 corrente, e la deliberazione 26 detto mese della Giunta municipale per l'abbreviazione dei termini;

SI RENDE NOTO

per tutti gli effetti di legge

che il giorno 12 corrente, alle ore 9, nella casa municipale, innanzi al sindaco o a chi per lui, si esperimenteranno, a termini abbreviati, i pubblici incanti per l'appalto della riscossione del dazio di consumo, alle seguenti condizioni:

1° L'asta tenuta col metodo dell'estinzione di candela vergine, sarà aperta sulla base di L. 55.000.

2. L'appalto avrà la durata di anni due.

3. Per accedere all'asta si dovrà depositare la somma di lire 3000 a titolo di cauzione provvisoria.

4. La riscossione comprende tutte le voci riportate nella tariffa deliberata dal Consiglio comunale nella seduta del 23 gennaio 1923

5. La cauzione diffinitiva, ragguagliata al tre dodicesimi dell'annuo canone che sarà determinata dagli incanti, sarà depositata presso la Cassa comunale a cura della quale sarà poi depositata presso la Cassa depositi e prestiti.

6. Le offerte in aumento durante la gara non potranno essere inferiori alle L. 50.

7. I concorrenti dovranno presentare un fideiussore di placimento dell'Amministrazione.

8. Le offerte di aumento durante la gara non potranno essere inferiori alle L. 50.

9. Il deliberatario dovrà prestare la cauzione definitiva e stipulare il contratto entro 15 giorni dall'avvenuta aggiudicazione coll'intervento del fideiussore già accettata.

Non ottemperandovi incorrerà nella perdita della cauzione provvisoria e dovrà rispondere dei danni solidalmente col fideiussore.

10. Tutte le spese inerenti all'appalto, stampe, registro, copie, ecc., nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

11. L'appaltatore dovrà versare alla cassa del Comune, ogni mese, la rata mensile di canone che sarà determinata dagli incanti.

12. Verificandosi l'aggiudicazione provvisoria nel primo incanto i fatali per le offerte di aumento in grado di ventesimo andranno a scadere il giorno 22 corrente, alle ore 5 pomeridiane.

Tariffa daziaria - Voci principali

Bevande, per ettolitro — Vino ed aceto L. 13,20 — Vinello, mezzo vino, posca-agresto, per ettolitro L. 6,30.

Alcool fino a 59 gradi, per ettolitro L. 30 — sopra i 59 gradi ed i liquori, per ettolitro L. 45 — una bottiglia L. 0,90.

Carni per capo: Buoi e manzi L. 75 — Vacche e tori L. 42 — Vitelli sopra l'anno L. 36 — Vitelli sotto l'anno L. 27.

Carne salata L. 42 — macellata L. 19,40 — Cavallo L. 24 — Maiali L. 27 — Pecore, capre, montoni, castrati L. 1,20 — Agnelli e capretti L. 0.60.

Riso a quintale L. 2,80 — Burro L. 7,50 — Petrolio L. 3,75 — Zucchero L. 9 — Formaggi 1ª classe L. 50 — Carburo L. 20.

Cera lavorata L. 100 — Candele steariche L. 75 — Formaggi 2ª qualità L. 30 — Pesce 1ª qualità L. 10 — 2ª qualità L. 5 a quintale

Matino, 1° febbraio 1923.

Il segretario comunale
Giovanni Rochira.

Visto: il sindaco
Raffaele Asciutti.

7205 — A pagamento.

Provincia di Udine — Circondario di Pordenone

COMUNE DI BARCIS

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto con riduzione dei termini a 15 giorni

SI RENDE NOTO

che nel giorno 10 febbraio 1923 dalle ore 9 alle 10, nella sala comunale, dinanzi al sindaco, o chi per esso, si addiverrà ad unico incanto per l'appalto dei lavori comunali giusto progetto ing Pievatolo per la costruzione dell'edificio scolastico di questo capoluogo sulla base di L. 270.660,86.

L'asta avrà luogo ai termini dell'articolo 87 lettera A del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 sulla contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede l'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandola personalmente.

Le offerte stese su carta da bollo da L. 2,40, dovranno essere incondizionate e contenere la indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale.

L'aggiudicazione sarà subito definitiva, e si farà luogo al deliberato quand'anche vi sia un solo offerente.

Gli aspiranti dovranno presentare il certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, in data non anteriore a sei mesi a quello dell'asta, ove risulti abbiano dato prova di abilità tecnica e capacità pratica sufficiente nell'eseguimento e direzione di lavori consimili.

Nel caso di Società cooperative esse dovranno produrre la prova della loro iscrizione nei registri prefettizi.

La stazione appaltante dopo aver esaminato i suaccennati documenti, determinerà quegli fra gli aspiranti che possono ritenersi idonei, riservandosi la piena ed inappellabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti dovranno a titolo di cauzione provvisoria depositare L. 10.000 per le spese d'asta e di contratto.

Terminato l'incanto si restituiscono i depositi fatti dai concorrenti salvo quello del deliberatario, il quale inoltre alla stipulazione del contratto, verserà la cauzione definitiva di L. 25.000.

I lavori dovranno intraprendersi nel mese di marzo, ed essere compiuti nel termine di cinque mesi con le norme contemplate nel capitolato di appalto.

L'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in questo Comune.
Le spese tutte inerenti all'asta, progetto, contratto, copie, tasse di bollo e registro, sono a carico del deliberatario.

Barcis, 15 gennaio 1923.

Il sindaco
Gasparini Giuseppe.

Il segretario consorziale
rag. Gio. Batta Granza.

7203 — A pagamento.

Provincia e circondario di Novara

Comune di Cavaglio d'Agogna

Costruzione edificio scolastico

Avviso d'asta

1° Esperimento

Sabato 17 febbraio 1923, alle ore 10, avrà luogo in Cavaglio d'Agogna, l'appalto dei lavori per la costruzione dell'edificio scolastico, col metodo delle candele, sul prezzo di base di L. 236.000, di cui al disegno dell'Ing. Mario Rosina di Novara.

I concorrenti alla asta dovranno presentare:

a) Certificato penale e di moralità di data non anteriore a quattro mesi a quella fissata per l'asta.

b) Certificato di idoneità ai lavori confermato dal prefetto o sottoprefetto.

c) La cauzione provvisoria per adire all'asta è di L. 10000 la definitiva è di L. 25,000.

d) Il capitolato ed il progetto sono visibili nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

e) Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori ad un ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 12 del 3 marzo 1923.

f) Il termine utile per l'ultimazione dei lavori e consegna è di mesi sei a datare dal verbale di consegna.

g) Tutte le spese d'asta, di contratto ed accessorie sono a carico dell'aggiudicatario.

Cavaglio d'Agogna, 17 gennaio 1923.

Il sindaco
Ferrari Giuseppe.

Il segretario comunale
Begnoli Luigi.

7207 — A pagamento.

AVVISO DI SCADENZA DI FATALI

Il giorno 13 febbraio, alle ore 17, scade il termine per l'aumento non inferiore al ventesimo sul prezzo di L. 305.000 pel quale con verbale 29 gennaio 1923 è stata deliberata all'avvocato comm. Gambigliani Zoccoli Giuseppe di Modena per persona o persone da nominarsi e che oggi stesso egli ha nominato nelle persone dei sigg. Pasquali Carlo e Agostino e Guidetti don Antonio, l'immobile seguente di ragione del Regio Educatorio pei sordomuti in Modena:

Possessione con soprastanti fabbricati rustici posti in Villa Coniento, frazione del comune di Campagnola, Provincia di Reggio Emilia, in due corpi: di cui l'uno in confine con la strada Frassinaia, altra strada e ragioni del Beneficio Parrocchiale, di Soprani Geremia e di Pasquali Carlo; l'altro in confine colla detta strada Frassinaia con ragioni dell'Opera Pia Ospedale di Reggio e del comune di Reggio, salvi; nel vecchio censo ai nn. 63, 64, 65, del copia denunzie, e nel nuovo catasto rustico del comune di Campagnola identificata al foglio di mappa n. 34 ed ai mappali nn. 834, 1108, 1109, 1116 con una superficie di ettari 16, are 69 e cent. 71 ed una rend. imp. di L. 1574,65.

L'aumento dovrà portare il prezzo a non meno di L. 321.300 sul quale verrà aperto nuovo e definitivo incanto secondo le disposizioni vigenti e colle modalità del primo incanto.

L'aumentante dovrà depositare in denaro alla cassa del R. Educatorio sordomuti in Modena somme in denaro corrispondenti l'una al decimo, l'altra al dodici per conto del prezzo aumentato

Le offerte di aumento dovranno essere fatte presso il sottoscritto notaio in Modena via Fonte Roso n. 15.

Modena, 1 febbraio 1923.

dott. Fontana Alberto
notaio.

7215 — A pagamento.

Comune di Finalmarina

AVVISO

d'incanto definitivo a termini abbreviati

SI RENDE NOTO

che essendo stata presentata un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo per il quale nell'incanto tenuto il dì 22 corrente, venne provvisoriamente aggiudicato l'appalto dei lavori di costruzione di cento loculi nel civico cimitero, alle ore 10 del giorno 13 corr. febbraio, si terrà in questo ufficio avanti il sindaco, o suo delegato, un nuovo pubblico incanto col metodo dell'estinzione delle candele, qualunque sia il numero delle offerte, per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto medesimo al maggiore e migliore offerente ribasso sul prezzo di L. 31.920, così ridotto al seguito della presentazione della sopra citata offerta, ed alle condizioni tutte stabilite dal precedente avviso d'asta del 10 gennaio p p.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'incanto dovranno uniformarsi alle prescrizioni contenute nel suddetto avviso d'asta.

Finalmarina, 1° febbraio 1923.

Il segretario
G. Bosio.

Visto: Il sindaco
V. De Raymondi.

7208 — A pagamento

Municipio di Ariano di Puglia

Avviso d'asta

SI RENDE NOTO

che nel giorno 15 febbraio 1923, alle ore 12, con termini abbreviati a giorni cinque, innanzi al sindaco di Ariano o chi per esso, si procederà, mercè asta pubblica, all'appalto del dazio consumo in questo Comune aperto per gli anni 1923, 1924 e 1925.

L'asta seguirà col metodo dell'estinzione della candela vergine, sarà aperta sul canone di L. 100.000, e le offerte in aumento non possono essere inferiori a L. 100.

I concorrenti dovranno depositare nella tesoreria comunale la cauzione provvisoria di L. 15.000 e nella segreteria comunale i certificati di penalità e moralità di data recente e L. 6000 per spese di appalto e contratto.

L'aggiudicazione sarà soggetta all'aumento di ventesimo nel termine che scadrà alle ore 12 del 27 corr.

Sono visibili presso questa segreteria comunale tutti gli atti relativi all'appalto.

Il sindaco
D. Gambacorta.

Il segretario
P. Guarini.

7209 — A pagamento.

Municipio di Radicena

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati da 15 a 5 giorni

Alle ore 10 ant. del giorno di mercoledì 14 corrente febbraio nella sala di questo palazzo municipale destinata agli incanti, davanti al signor sindaco od a chi per lui assistito dall'infrascritto segretario si addiverrà a pubblica gara per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla ricostruzione della Chiesa parrocchiale di questo Comune, sotto il titolo di Santa Maria delle Grazie, abbattuta pel terremoto del 28 dicembre 1908

pel presunto ammontare a base d'asta di L. 237.000 (compresa la somma di L. 8500 a disposizione dell'Amministrazione per impreviste) e con le norme e condizioni portate dal relativo progetto

d'arte, redatto dall'ingegnere sig. Vittorio Alberto Storchi, superiormente e definitivamente approvato.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di mesi 10 a decorrere dalla data del verbale di consegna.

L'asta sarà tenuta col sistema della candela sotto l'osservanza delle norme stabilite dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le offerte in diminuzione non potranno essere inferiori all'1 per cento.

In mancanza di due concorrenti almeno, l'asta sarà dichiarata deserta.

L'impresa resterà vincolata all'osservanza di tutte le disposizioni contenute - oltre che nelle leggi, nei regolamenti e nei capitolati generali che vi hanno attinenza - nel capitolato speciale formante l'allegato IV del progetto sopraindicato.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a far partito, dovranno produrre:

a) un certificato di moralità rilasciato, di recente, dall'autorità politica e municipale del luogo di loro domicilio.

b) un attestato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto in data non anteriore di 6 mesi a quella dell'asta, che assicuri di avere l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto di lavori pubblici o privati;

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo del lavoro di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che potranno influire sull'esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) una quietanza comprovante il versamento nella tesoreria comunale della somma di L. 10.000 in numerario e biglietti di banca a titolo di cauzione provvisoria a garanzia delle offerte.

Trattenuta, fino alla prestazione della cauzione definitiva, quella versata dall'aggiudicatario, siffatta somma sarà, ad incanto finito, restituita ai concorrenti rimasti fuori aggiudicazione.

La cauzione definitiva, in valuta legale ed in effetti pubblici dello Stato, sarà eguale ad un ventesimo della somma di ultimo deliberamento.

L'aggiudicatario dovrà, nel termine di giorni otto dal seguito deliberamento definitivo, presentarsi alla stipulazione del contratto.

Questo non sarà esecutorio se non dopo la superiore approvazione.

In caso di rifiuto e ritardo nella stipulazione del contratto e nella prestazione della cauzione, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita del deposito provvisorio ed alle conseguenze tutte di un nuovo esperimento d'asta, senza la necessità di alcun atto che lo costituisca in mora, alla scadenza di detto termine.

I pagamenti, nella misura e nei termini di cui nel sopracitato capitolato speciale, saranno subordinati, per L. 67.750 al conseguimento del sussidio decretato dall'on. Ministero dei lavori pubblici e, per le rimanenti L. 169.250 al versamento da parte dell'on Ministero dell'interno della somma assegnata sull'addizionale, di cui al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, contenente le disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Il periodo di tempo utile (fatali) per la presentazione delle offerte in grado di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 12 meridiane del giorno di martedì 20 suddetto febbraio.

Gli atti tutti concernenti l'appalto sono visibili presso questa segreteria comunale nelle consuete ore d'ufficio.

Gli atti stessi e quelli consecutivi di contratto sono esenti da tassa di bollo, come all'art. 201 del sopracitato testo unico delle leggi pel terremoto.

Radicena, 1° febbraio 1923.

Visto: Il sindaco
Terranova.

Il segretario comunale
G. Longo.

7226 — A pagamento

R. Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

SI RENDE NOTO

che, il 17 febbraio p. v., alle ore 8, con la continuazione, presso l'Ufficio della Vice Delegazione di Montesantangelo, avrà luogo l'asta pubblica di primo incanto, e con l'intervento di R. notaio, per la vendita dei seguenti fondi rustici, di pertinenza di quella R. Basilica e R. Capitolo Palatino, siti in Agro di quel Comune:

Lotto 1.

Fondo denominato Parco Termitito e Valle Lamaporchia, alla contrada Mattinata, di circa ett. 213,25, in catasto art. 202 sez A, nn. 742 e 744, con l'imponibile di L. 1882,49 e casa rurale sez. A, n. 745, con l'imponibile di L. 34.

Gravato dell'annuo canone di L. 466,95 a favore del comune di Montesantangelo.

Base d'asta L. 549.000.

Lotto 7.

Fondo denominato Sant'Altissimo, alla contrada Carbonara, di circa ett. 17,34, in catasto art. 339 sez. C, nn. 416, 417, 420 e 423, con l'imponibile di L. 372,16.

Base d'asta L. 54.000.

Lotto 9.

Fondo denominato Parco Cerrosaldo Sitizzo, alla contrada omonima. di circa ett. 63, in catasto art. 339 sez. C, n. 342, con l'imponibile di L. 405,96.

Gravato dell'annuo canone di L. 297,59 a favore del comune di Montesantangelo.

L'affitto è scaduto il 31 agosto 1922 e pende giudizio presso il tribunale di Lucera pel rilascio dell'immobile.

Base d'asta L. 108.000.

Lotto 10.

Fondo alla contrada Sitizzo, di circa ett. 13,60, in catasto art. 339 sez. C, nn. 335 e 338 e sez. A, n. 341, con l'imponibile di L. 313,02.

Base d'asta L. 45.000.

Lotto 13.

Fondo denominato Scaloria in tenimento di Manfredonia, alla contrada omonima, di circa ett. 24,40, in catasto art. 3327, sez. A, nn. 320 e 321, con l'imponibile di L. 205,71.

Base d'asta L. 52.200.

La vendita degl'immobili suddetti viene fatta a corpo e non a misura e giusta le altre condizioni ostensive presso detta Vice Delegazione.

Bari, 30 gennaio 1923.

Il R. delegato
Nicola Bavaro.

7212 — A pagamento.

Asilo di mendicità "Cav. F. E. Laboccetta,,

2° AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

Andato deserto il 1° esperimento, si avverte che ore 11 del giorno 10 corrente, nella sede di questo Asilo di mendicità «Cav. F. E. Laboccetta», in via Caserta, avanti il signor amministratore, o chi per lui, si procederà, per asta pubblica, con abbreviazione di termini da 15 a 7 giorni, col metodo delle offerte ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità generale dello Stato, al fitto, in quattro lotti distinti, dei seguenti fondi di proprietà dell'Asilo:

Lotto 1.

Fondo Marinella sito nel comune di Catona, limitante per montagna con la stradella, per scirocco col torrente Catona, e per

gli altri due lati con gli eredi Caminiti, tagliato quasi in mezzo dalla strada ferrata.

Lotto 2.

Fondo Fontanelle, sito pure nel comune di Catona, e limitato per borea con Comi, per scirocco con Caracciolo, Corigliano e Ranieri, e per montagna con la strada provinciale.

Lotto 3.

Fondo Ragagliott, sito nel comune di Reggio, contrada Ragagliott o Calvario, confinante a mezzogiorno col torrente S. Agata e casotto daziario, per occidente con la strada pubblica, a settentrione coi beni Valentino ed acquedotto pubblico, e ad oriente coi beni Paraspore.

Il fondo è fornito di case coloniche e di due macchine idrauliche per la estrazione dell'acqua irrigua.

Lotto 4.

Fondo Macellari, sito nel comune di Pellaro, contrada omonima, con case coloniche e sorgive d'acqua dette Maramele.

Il fondo è costituito da 5 appezzamenti distinti coi nomi di Furfadà, Noria, Limbi, Macellari e Lutraro, dei quali i primi tre sono contigui l'uno all'altro.

I confini di detti appezzamenti sono:

Appezzamento Furfadà, a nord col torrente Macellari, ad ovest con la stradella San Giovanni, a sud colla stradella « Saia » o Fossa di Comi, ad est con un viottolo che lo separa dall'altro appezzamento Limbi e dalla parte di fondo dato in enfiteusi a Cilione Giuseppe fu Agostino e dal fondo di Martorano.

Appezzamento Noria, confina a nord ed a est coll'ultimo tratto della strada « Saia », ad ovest con la proprietà Branca, ed a sud con la parte del fondo data in enfiteusi ai germani Zumbo.

Appezzamento Limbi, a sud delineato dalla stradella « Saia », ad ovest dal viottolo che lo separa dall'appezzamento Furfadà, a nord dalla parte di fondo goduto in enfiteusi da Cilione Giuseppe fu Agostino e dal fondo Martorano.

Appezzamento Macellari, confina col torrente omonimo, con la stradella di accesso al Casalotto e con la parte di fondo ceduta in enfiteusi a Cilione e Neri.

Appezzamento Lutraro, limita col vallone omonimo, colla stradella pel mulino Cartisano, e con la parte del fondo ceduta in enfiteusi a Cilione, germani, fu Antonio, Pavigliàniti Francesco, Iachino Francesco e minori Martorano.

S'intendono esclusi dal fitto tutti gli appezzamenti del fondo già ceduti in enfiteusi, fitti perpetui, ecc.

La durata del fitto è di anni 5, che va a scadere pel terreno al 15 settembre 1927, e per gli alberi al 31 dicembre 1927.

Le basi d'asta per l'estaglio annuo sono le seguenti:

Lotto 1. Fondo Marinella, L. 5000
Lotto 2. Fondo Fontanelle, L. 7000.
Lotto 3. Fondo Ragagliott, L. 23.000.
Lotto 4. Fondo Macellari, L. 30.000.

L'aumento per ciascuna offerta è dell'1 %.

Per essere ammessi a far partito all'asta, dovranno i concorrenti depositare in contanti, per cauzione provvisoria, L. 500 pel 1° lotto, L. 700 pel 2° lotto, L. 2300 pel 3° lotto e L. 3000 pel 4° lotto.

Divenuta definitiva l'aggiudicazione dovrà essere completata la cauzione nella cifra che rappresenti la metà dell'ammontare dello estaglio, e potrà essere versata anche in titoli valutati al corso di Borsa.

Essa sarà computata allo scadere del fitto

Il pagamento dell'estaglio risultante dall'aggiudicazione definitiva dovrà essere fatto per semestre anticipato al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno.

In questo secondo esperimento per farsi luogo all'aggiudicazione provvisoria basta un solo offerente.

Il termine utile per presentare offerte di aumento in grado di ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria, è di giorni sette e scadrà alle ore 11 del giorno 17 corrente mese.

Il capitolato generale d'oneri per detti fitti, che costituisce allegato integrale al contratto, è visibile nella segreteria dell'Asilo, via Caserta, nelle ore d'ufficio.

Le spese tutte di asta, contratto e registro, niuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.

Reggio Calabria, 3 febbraio 1923.

L'amministratore perpetuo
avv. cav. Armando Genoese Labocètta.

Il segretario
Francesco Bosurgi

7214 — A pagamento.

Municipio di Longobucco

AVVISO D'ASTA

Essendo stato nell'asta tenuta oggi provvisoriamente aggiudicato l'appalto dei lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero, col ribasso del 5,60 per cento, si rende noto che il termine utile per offrire miglioramento di ventesimo andrà a scadere il giorno 26 febbraio p. v., alle ore 10.

Epperò tutti coloro i quali vorranno offrire il ribasso di ventesimo potranno presentare la domanda scritta in carta da bollo di L. 2,40, in tutte le ore d'ufficio, durante il suddetto termine.

Nel presente s'intendono riprodotte tutte le condizioni di cui nel precedente avviso, con avvertenza che non verificandosi offerte di ventesimo l'asta rimarrà definitivamente aggiudicata all'attuale deliberatario provvisorio.

Longobucco, 31 gennaio 1923.

Il segretario
S. De Simone.

Visto: il sindaco
A. Strafaci.

7234 — A pagamento.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI NOVARA

— AVVISO —

Ufficio Speciale delle Acque Pubbliche
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici.

Vista la istanza 10 Maggio 1921 della Società Imprese Elettriche Conti corredata da progetto 10 maggio — 13 giugno 1921 dell'Ing. Gaetano Ganassini intesa ad ottenere la concessione aumentare di mc. 3.500 la capacità utile del serbatoio mediante invaso del lago di Codelago in territorio di Baceno (Prov. di Novara) soprelevando di m. 3 le dighe di ritenuta, e cioè a titolo di variante della concessione già assentita con D. P. 7 dicembre 1907 N°. 24492 (successivamente modificato con D.D. P.P. 26 gennaio 1917 N° 224 8 e 31 gennaio 1917 N° 2333) per la costruzione degli impianti di di Goglio e di S. Martino sul torrente Devero;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi della vigente legge su le derivazioni e l'utilizzazioni d'acque pubbliche, da quale risulta che la domanda non ha dato luogo a reclami od opposizioni;

Ritenuto che le opere progettate sono ammissibili e che pertanto nulla osta a che venga accordata la chiesta concessione;

Visto il disciplinare sottoscritto dall'ingegnere, Ettore Conti, Senatore del Regno quale Consigliere Delegato della Società Imprese Elettriche Conti in data 7 luglio 1922 presso l'Ufficio del Genio Civile di Novara Rep. N°. 257 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, espresso con voto N°. 553 del 17 febbraio 1922;

Visti il R. D. Legge 9 ottobre 1922 N°. 2161 ed il Regolamento approvato con D. R. 14 agosto 1920, N°. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle Finanze;

Decreta

Art. 1° — Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Società Anonima Imprese Elettriche Conti di sopraelevare di m. 3 le dighe di invaso del Serbatoio di Codelago in territorio di Baceno (Prov. Novara) e ciò a titolo di variante della concessione Prefettizia 7 dicembre 1907 N°. 24492 successivamente modificata coi D.D. P.P. 26 gennaio 1917 N° 2148 e 31 gennaio 1917 N° 2333;

Art. —La concessione è accordata sino art. 7 dicembre 1927 data

di scadenza della citata concessione Prefettizia salvo il diritto di proroga di cui all'art. 124 del R. Decreto Legge 9 ottobre 1919 N°. 2161 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 7 luglio 1922 Rep. N°. 207 e con riserva d'imposizione di canone sulla maggior potenza media che in dipendenza delle nuove opere venisse prodotta negl'impianti a valle di cui alla concessione Prefettizia sopra ricordata.

L'ingegnere Capo del Genio Civile di Novara è incaricato della esecuziona del presente Decreto.

Roma 20 novembre 1922

IL MINISTRO

f°. Carnazza

Registrato alla Corte dei Conti addì 2 dicembre 1922 reg. N° 35 Lav. Pubbl. fogl. 1387.

DISCIPLINARE

Omissis

Articolo 5.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Devero in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di utilizzare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

In ogni caso la Società concessionaria dichiara formalmente di tenere sollevata ed indennizzare l'amministrazione dello Stato di qualsiasi molestia o protesta di danni che provenisse da parte di terzi i quali si ritenessero pregiudicati dalla presente concessione o fossero comunque danneggiati per l'esecuzione e l'esercizio delle opere di cui trattasi.

Omissis

Articolo 11

Si fa espressa riserva che ove a termine dell'art. 10 del presente disciplinare fossero riscontrate sui due impianti idroelettrici in esercizio a valle delle maggiori produzione di energia, al Comune rivierasco di Baceno nel cui territorio è compreso tutto il tratto fra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della diga e il punto di restituizione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia da determinarsi dall'amministrazione dello Stato in base all'art. 40 del R. D. 9 ottobre 1919 N°. 2161, da consegnarsi all'officine di produzione.

Resta fissato in anni 4 (quattro) dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale il Comune potrà fare le relative richieste, ed in anni tre dalla attivazione della data di accordo tra la Ditta e il Comune e il termine entro cui dovrà avere utilizzato l'energia ad esso riservata.

Il prezzo, da esso dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento sarà in mancanza di accordo tra l'Ente e la Ditta concessionaria, determinato dal Ministro dei Lavori Pubblici su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque ed in tal caso il termine entro cui il Comune dovrà avere effettivamente utilizzata l'energia ad esso riservata decorrerà dalla data della comunicazione della decisione del Ministro dei Lavori Pubblici.

Articolo 12.

Sempre nel caso di cui all'articolo precedente che cioè le due derivazioni a valle diano una maggiore potenza, la Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio del Comune di Baceno in cui è compreso il tratto tra il punto ove a termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione o fuori il territorio della Provincia di Novara per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 4 del Decreto Legge 9 Ottobre 1919 N. 2161 circa il sovracanone che a decorrere dalla stessa data decorrenza del conone potrà essere imposto a favore degli enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli enti medesimi, giusta le su citate disposizioni.

Articolo 13°

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Decreto Legge 9 Ottobre 1919 N. 2161, e del Regolamento approvato con R. Decreto 14 Agosto 1920 N. 1285, per le derivazioni di acque pubbliche, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria l'igiene e la sicurezza pubblica.

Articolo 14

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Baceno.

Novara 14 Gennaio 1923

L'Ingegnere Capo

firmato G. Gattico

6709 — A pagamento.

UFFICIO SPECIALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

N°. 9382

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda 30 Gennaio 1918 corredata da progetto di pari data a firma dell'Ing. Gustavo Scialoja, con la quale la Società Italiana del Carburo di Calcio chiede di poter immettere nel Canale di Pennarossa, in Comune di Collestatte (prov. di Perugia) le acque di scarico della Centrale Idroelettrica del Comune di Terni e precisamente due metri cubi al minuto secondo concessi al Comune con D. P. 23 Novembre 1904 e un metro cupo concesso precariamente allo stesso Comune sulla riserva Ferroviaria alla Cascata delle Marmore fino al 31 Dicembre 1922 con D. R. 1° Maggio 1922, per utilizzarla nella Centrale di Papigno ad integrazione dei 5 mc. al secondo concessi sui superi del Nera con D. R. 1° Maggio 1922 N. 3818;

Ritenuto che la Società Italiana per il Carburo di Calcio, ottenne con Decreto 13 Ottobre 1905 e 2 marzo 1911 dal Prefetto di Perugia, la concessione di derivare mod. 335 d'acqua dal fiume Nera in località Pennarossa, del Comune di Collestatte, dei quali mod. 235 sulla portata ordinaria e 100 sulla eccedenza rispetto alla stessa in una media annua calcolata in mod. 310 per ricavare, con un salto utile di m. 37. 72, una potenza di HP. nominali medi di 15.591 da utilizzare nella Centrale Idroelettrica di Papigno;

Che col citato R. D. 1° Maggio 1922 la stessa Società ottenne la concessione di aumentare tale derivazione di altri mod. 50 sui superi del fiume Nera da utilizzare nello stesso impianto, per ottenere. collo stesso salto di m. 37.72, una maggior potenza di HP. dinamici nominali 2514;

Che con Decreto 23 Novembre 1904 del Prefetto di Perugia è stato concesso al Comune di Terni di derivare mod. 20 d'acqua dal fiume Velino per utilizzarli sopra un salto di m. 152, allo scopo di produrre HP. dinamici nominali medi 4033.33, scaricando le acque nel Nera presso e a monte della presa del canale di Pennarossa;

Che l'istanza 30 Gennaio 1918 tende ad ottenere l'integrazione della portata del canale di Pennarossa e cioé a rendere costante per l'intero anno la portata di 50 mod. derivata sui superi, concessa alla Società del Carburo di Calcio col ripetuto Decreto Reale 1° Maggio 1922 N. 3818;

Vizti gli atti d'istruttoria compiuti in merito all'istanza 30 Gennaio 1918 in esame. durante la quale furono presentate le seguenti tre opposizioni:

Dagli Ingg. Roselli-Lorenzini e Coari che si ritengono danneggiati per una loro domanda di derivazione superiormente alla Cascata delle Marmore per l'utilizzazione di tutte le acque del del bacino del Velino:

Dal Comune di Terni che vorrebbe riservate a se per l'ulteriore sfruttamento le acque di scarico della sua Centrale;

Dai Consorzi dei Canali Cervino e Sersimone per temuta diminuzione di portata delle acque dei detti Canali;

Considerato in ordine alle suindicate opposizioni: che quella dei Sigg. Ingg. Roselli-Lorenzini e Coari non ha fondamento trattandosi di domanda già ritenuta non ammissibile dal Consiglio Superiore delle Acque e per la quale si farà luogo a provvedimento di reiezione; che quella del Comune di Terni non ha valore in quanto che non è appoggiata su alcuna formale domanda di concessione e d'altra parte risulta evidente la maggiore convenienza di utilizzare le acque in questione in impianti esistenti anzichè in altri da creare ex novo; che nemmeno quella dei Consorzi Cervino e Sersimone può fare ostacolo alla concessione perchè questa è in ogni caso fatto sotto il rispetto dei diritti dei terzi e nel caso speciale la Società del Carburo di Calcio ha dichiarato di aver già coi detti Consorzi apposita convenzione che garantisce le loro competenze;

Ritenuto dovrà essere limitata ai mod. 20 regolamente concessi al Comune di Terni, senza tener conto dei 10 moduli concessi in più provvisoriamente al Comune stesso sulla riserva ferroviaria, anche perchè tale ultima concessione scade al 31 dicembre 1952; che la durata della proposta utilizzazione dovrà avere carattere provvisorio in modo che non sia pregiudicata quella da compiersi dal Consorzio stesso.

Ritenuto che, nella considerazione che l'utilizzazione da concedere alla Società del Carburo di Calcio è richiesta ad integrazione delle precedenti di cui al ripetuto R. D' 1° Maggio 1922 e non come aumento delle precedenti, non dovrà essere aumentato il canone già corrisposto dalla Società richiedente per le precedenti concessioni sempre che dalle periodiche misurazioni che dovranno essere predisposte risulti che la qualità media totale d'acqua realmente derivata nel Comune di Collestatte non superi quella per la quale è effettivamente corrisposto il canone annuo e cioè di medi mod. 310 - 50 = mod. 360, atti a produrre col salto di m. 37.72, nella Centrale idroelettrica di Papigno, HP. nominali medi 15591 - 2514 = HP. 18105;

Visto il disciplinare sottoscritto dal Sig. Gustavo Scialoja quale procuratore della Società Italiana del Carburo di Calcio (giusta rogito in data 17 Luglio 1920 del Notaio Ciro Bertini di Roma) in data 3 Settembre 1920 presso l'ufficio del Genio Civile di Perugia, Rep. N 292, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione:

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque come da voto N. 327, espresso in adunanza del 17 Maggio 1920;

Visti il R. Decreto legge 9 ottobre 1919 N. 2161 e il Regolamento approvato con R. D. 14 Agosto 1920 N. 1285, sulle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Art. 1° — Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni contraria opposizione, è concesso precariamente alla Società Italiana Carburo di Calcio, con sede in Roma, di immettere nel suo Canale di Pennarossa, in Comune di Collestatte (Prov. di Perugia) le acque di scarico della Centrale Idroelettrica del Comune di Terni limitatamente al quantitativo di mc. 2 al minuto secondo concessi a tale Comune con Decreto Prefettizio 23 Novembre 1904, allo scopo di integrare e rendere costante la portata di mc, 5 al minuto secondo concessa alla stessa Società sui superi del fiume Nera con R. D. 1° Maggio 1922 N. 3818.

Art. 2° — La concessione é accordata con decorrenza dalla data 5 Giugno 1918 della concessa autorizzazione provvisoria ad eseguire i lavori e scadrà all'atto dell'attuazione del più vasto e incompatibile impianto progettato dal Consorzio del Velino e in ogni caso non oltre il 23 Novembre 1934, scadenza della concessione Prefettizia 23 Novembre 1904 al Comune di Terni. Essa è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 3 Settembre 1920 Rep. N. 292 ed è esente dal pagamento del canone, salvi i risultati degli accertamenti di cui all'. 5 del disciplinare stesso.

Il Ministro Proponente è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a San Rossore addì 19 Ottobre 1922

VITTORIO EMANUELE

Bertone — Riccio

Reg°. alla Corte dei Conti addì 9 Novembre 1922

Reg°. N°. 33 lavori Pubblici fog. N°. 13161 — Coop.

Estratto Del Disciplinare

1 — In base al Decreto Reale di concessione la Società del Carburo di Calcio avrà facoltà di derivare dal canale di scarico dell'Officina Idroelettrica del Comune di Terni, nelle forme e nei stabiliti nel progetto dell'Ing. Gustavo Scialoja in data 30 Gennaio 1918, in quanto non siano modificati dalle clausole del presente disciplinare moduli 20 di acqua per integrazione dei moduli 50 sui superi della portata ordinaria richiesti con precedente istanza 16 Agosto 1917 in corso di concessione.

2 — All'atto dell'esecuzione dei lavori il progetto dovrà essere modificato nel senso che nel punto di innesto del nuovo canale con quello dello scarico esistente venga lasciato un salto di m. 0,50, in modo che il fondo del canale derivatore risulti sottoposto di m. 0,50 a quello del canale di Scarico Municipale.

3 — La presente concessione è subordinata a quella ancora da concedersi dei 50 moduli, di cui alla detta precedente istanza 16 Agosto 1917.

4 — La durata della presente concessione avrà carattere provvisorio, in modo che non sia pregiudicata la maggiore utilizzazione da compiersi dal Consorzio del Velino giusta la concessione chiesta dal Consorzio stesso e per cui è già stato firmato il relativo disciplinare e in ogni caso la concessione avrà la stessa scadenza di quella data al Comune di Terni e cioè il 23 Novembre 1934.

5 — Non essendovi aumento nel salto utile e l'acqua a derivarsi dovendo servire ad integrare e rendere continua per tutto l'anno la portata di m. 5 al secondo richiesta con precedente istanza 16 Agosto 1917, nessun canone è dovuto alle Finanze dello Stato in più di quanto è stato previsto nell'altro disciplinare riguardante la concessione richiesta con detta istanza, poichè in esso la portata derivabile venne considerata come continua per tutto l'anno, salvo che da apposite periodiche misure da effettuarsi dall'Ufficio del Genio Civile di Perugia non risulti utilizzata una quantità di acqua superiore ai detti 50 moduli.

6 — Nessun'altra garanzia oltre quella del deposito di L. 5000,00 imposta col Disciplinare provvisorio 5 Giugno 1918 è dovuta alle Finanze dello Stato per la concessione che forma oggetto del presente disciplinare. Come nulla è da modificare al disciplinare per la detta concessione di 5 mc. di acqua al secondo

7 — Le opere dovranno essere iniziate e compiute nel termine di un anno dalla data di notificazione del Decreto di concessione e trascorso tale termine dovrà essere richiesto il collaudo dell'Ufficio del Genio Civile di Perugia. Per de spese di collaudo la Società ha eseguito il deposito di L. 200,00 presso la Tesoreria Provinciale, come da quietanza in data 26 luglio 1920 N°. 3/191.

8 — La presente concessione si intende subordinta all'osservanza delle norme contenute nel D. R. 9 ottobre 1919 N°. 2161 sulle derivazioni delle acque pubbliche e delle norme regolamentari che per la sua applicazione saranno emanate, e dei disciplinari regolanti le concessioni precedenti.

Perugia 3 Settembre 1920

Ing. Gustavo Scialoja

N° 292 di repertorio — Registrato a Perugia il 18 Dicembre 1922 al Vol, 144 N, 629 Fog. 175 Atti privati Ricevuto L. 29.10.

Il Ricevitore

G. Alessandroni

6691 — A pagamento

Ufficio speciale delle acque pubbliche

N. 15468

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 5 novembre 1920 della ditta Arturo Caselli corredata da progetto di par. data a firma del richiedente, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Potenza a

mezzo di elettropompa da installarsi in località corrispondente alla mappa Pieve del territorio di San Severino Marche (Macerata) litri 3,30 al secondo d'acqua per irrigare circa ettari 2 di terreno ad orto;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 e del relativo regolamento 14 agosto 1920 n. 1565, istruttoria che non ha dato luogo ad alcuna opposizione;

Visto il disciplinare sottoscritto dal richiedente sig. Arturo Caselli in data 3 giugno 1922 presso l'ufficio del Genio civile di Macerata rep. n. 458 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Comitato permanente del Consiglio superiore delle acque reso in adunanza del 28 marzo 1922;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta Arturo Caselli di derivare dal fiume Potenza in località Pieve del comune di San Severino Marche (Macerata) mediante elettropompa da collocarsi in sponda destra del detto corso d'acqua in località corrispondente alla mappa Pieve litri 3,30 al minuto secondo d'acqua, da destinarsi a scopo irriguo di circa ettari 2 di terreno ad orto di proprietà della ditta richiedente.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 8 giugno 1922 e verso il pagamento annuo di L. 3.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Macerata è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 9 gennaio 1923

Il ministro
CARNAZZA.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1923, reg. 1, lavori pubblici, foglio 362

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni, ecc.

Omissis;

Garanzie da osservarsi.

Art. 3.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa del buon regime del fiume Potenza in dipendenza della concessa derivazione tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto ne venga accertato in seguito.

Macerata, 3 giugno 1922.

Reg.to a Macerata il 1° febbraio 1923 al n. 1150, libro 12°, volume 114.

7150 — A pagamento.

Convitto Nazionale Maria Luigia
in Parma

INCANTO DEFINITIVO

Essendo riusciti deserti i due incanti tenuti nel 12 aprile e 2 agosto 1922 pei fondi di cui più oltre

SI RENDE NOTO

che nel giorno 21 febbraio 1923, ed alle ore 10, innanzi al rappresentante del Convitto Nazionale Maria Luigia in Parma, ed a ministero del sottoscritto notaio, o chi per esso, in una sala del Convitto predetto posto in Parma sulla strada al Collegio Maria Luigia al n. 16, si terranno gli esperimenti d'asta definitivi per vendere al miglior offerente i seguenti immobili di ragione dell'Ente intestato e così:

del podere Casino della superficie di ettari 18,25,50 col fabbricato denominato Palazzo, già villeggiatura del detto Convitto in Talignano nel comune di Sala Baganza, sulla messa a prezzo (ribassata del decimo) in L. 121.185;

e del podere Casella con due fabbricati rustici, della superficie di ettari 35,81,33, posto pure in Talignano di Sala Baganza, sulla messa a prezzo (ribassata del decimo) in L. 144.030.

Gli incanti si terranno col sistema della candela vergine, e gli immobili saranno definitivamente aggiudicati anche colla sola offerta di un solo concorrente; ogni offerta non potrà essere inferiore a L. 100, ed i concorrenti dovranno depositare in contanti alla Cassa del Convitto a garanzia del contratto; quanto al podere Casino L. 14.000: e rispetto al podere Casella L. 16.000; gli incanti saranno regolati dal vigente regolamento per la contabilità generale dello Stato e dall'approvato capitolato ostensibile a chiunque presso l'Economato del Convitto nelle ore d'ufficio di ogni giorno non festivo.

Parma, 30 gennaio 1923.

Il notaio
Giuseppe Micheli.

7218 — A pagamento.

R. VICE PREFETTURA
per la provincia di Gorizia e di Gradisca
e territori annessi

Ufficio amministrativo per le ricostruzioni

AVVISO D'ASTA n. 15

L'anno 1923 addì 17 del mese di febbraio, presso la vice prefettura in Gorizia, alle ore 11, avrà luogo una pubblica asta per l'appalto mediante offerte segrete dei lavori per il restauro della canonica di Podsabotino (Podgora), con scheda segreta di ufficio di massimo e minimo ribasso, in base al progetto del 24 maggio 1921 approvato dal Commissariato generale civile per la Venezia Giulia in data 29 novembre 1922.

L'importo a base d'appalto dei lavori e delle forniture ammonta presuntivamente a L. 119,739.33 dedotto già il 20 0|0 sui prezzi del capitolato tipo n. 1 a norma delle disposizioni vigenti.

I lavori dovranno essere condotti esclusivamente con mano di opera locale e compiuti nel termine di giorni 180 consecutivi dalla data della consegna.

Per essere ammessi all'asta dovranno essere presentati i seguenti documenti:

Per le Imprese:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità. Ambedue i documenti dovranno essere di data non anteriore a sei mesi dal giorno fissato per l'appalto;

b) un certificato di idoneità dal quale risulti che la Ditta concorrente ha dato prova di perizia e di pratica nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli messi in appalto.

Detto certificato di data non anteriore a sei mesi dal giorno fissato per l'asta, deve essere rilasciato per le imprese costituite nelle vecchie Provincie a termini dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (decreto 28 maggio 1895) e per le imprese costituite nelle nuove Provincie dall'autorità politica provinciale nella cui giurisdizione l'impresa ha eseguito i lavori ai quali il certificato si riferisce;

c) una dichiarazione con cui la concorrente attesta di essersi recata sopra luogo, di aver preso cognizione di tutto quanto può influire sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi di capitolato tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) la cauzione provvisoria rappresentata da una ricevuta di deposito presso una sede della Banca d'Italia per il valore di L. 6.000

Per le Cooperative e Consorzi:

a) una copia dell'atto costitutivo vidimata dal pretore o da un notaio;

b) una copia della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente (vidimata come sopra) dalla quale risulti che il Consiglio stesso in seduta legale ha deciso di concorrere alla asta designando espressamente e nominativamente la persona delegata a presentare l'offerta e firmare in caso di aggiudicazione, il contratto e quella che funzionerà da direttore dei lavori, quest'ultimo dovrà essere provvisto dei certificati comprovanti la sua capacità e idoneità all'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto;

c) le cooperative costituite nelle vecchie Provincie dovranno esibire il certificato di iscrizione nel registro di una delle prefetture del Regno, mentre quelle costituite nelle nuove Provincie dovranno produrre il certificato di iscrizione nell'elenco previsto dal decreto del Commissariato generale civile di Trieste 8 novembre 1921, n. 1921-9131.

Le Cooperative ed i Consorzi che, pur essendo regolarmente costituiti, non presentino il certificato, di cui sopra, saranno considerati quali semplici imprese e soggetti quindi alle disposizioni generali riguardanti queste ultime.

I documenti prescritti devono essere presentati a questo Vice-Commissariato generale civile non più tardi delle ore 18 del giorno 15 febbraio 1923.

La ricevuta di deposito della cauzione provvisoria sarà presentata contemporaneamente alla esibizione dell'offerta.

I disegni, le norme speciali, il capitolato sono visibili presso quest'Ufficio nei giorni feriali dalle ore 9 alle 12 (stanza num. 5, piano terreno).

Le offerte dei concorrenti, estese su carta bollata di L 2, devono indicare il lavoro cui si riferiscono, il numero dell'asta, il ribasso sui prezzi elencati nel capitolato tipo n. 1 già ridotti del 20 0|0.

Questo ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, ed applicabile indistintamente a tutti i lavori, sia a corpo che a misura, compresi nell'opera.

Le offerte devono essere chiaramente firmate e munite dell'indirizzo dell'offerente.

Sono nulle le offerte condizionate, o espresse in termini generali, o senza le indicazioni esplicite e precise espresse nel modo suddetto.

Le buste contenenti le offerte dovranno essere chiuse, suggellate, portare all'esterno il nome dell'offerente e la scritta: offerta per il lavoro di restauro della Canonica di Podsabotino, asta n. 15.

Le offerte dovranno essere presentate al momento dell'incanto o fatte pervenire al vice commissario generale civile a tutto il 16 febbraio giorno che precede quello dell'asta. L'invio a mezzo della posta è a tutto rischio del mittente.

L'aggiudicazione sarà fatta seduta stante al migliore offerente.

L'approvazione dell'aggiudicazione è di competenza del vice prefetto di Gorizia che si riserva di annullare in tutto od in parte l'asta e ciò inappellabilmente.

Le ricevute di deposito rappresentanti le cauzioni provvisorie saranno restituite terminato l'incanto, eccetto quella dell'aggiudicatario.

L'asta sarà nulla se i concorrenti non saranno almeno due.

Le imprese a nome collettivo potranno presentare solamente una offerta

Il deliberatario, subito dopo l'aggiudicazione, dovrà effettuare il deposito delle spese occorrenti per la pubblicazione, inserzione degli avvisi d'asta, per la stipulazione e registrazione del contratto.

Al momento della stipulazione del contratto stesso le imprese dovranno prestare la cauzione definitiva di L. 12.000.

Gorizia, 26 gennaio 1923.

Il vice prefetto
Piomarta.

7225 — A credito

DIREZIONE CENTRALE AUTOMOBILISTICA

2° CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta

SI RENDE NOTO

che, nel giorno 24 febbraio 1923, alle ore 10, si procederà nei locali al 1° piano di Viale Panzacchi, n. 2-A, in Bologna (ala destra del fabbricato del Pirotecnico). avanti il direttore della Direzione centrale automobilistica a pubblico incanto a partite segrete per l'appalto della seguente provvista:

Descrizione del materiale

Lotto unico.

Anelli di gomma piena - semplici tipo normale - sezione 140 m/m diametro 880, m/m n 20.

Prezzo medio L. 640.

Importo parziale L. 12.800.

Anelli di gomma piena - semplici tipo normale - sezione 110 m/m. diametro 900 m/m n. 8.

Prezzo medio L. 513.

Importo parziale L. 4104.

Anelli di gomma piena - gemelli - sezione 245 m/m, diametro 1060 m/m n. 60

Prezzo medio L. 1292.

Importo parziale L. 77.520.

Importo del lotto L. 94.424.

Cauzione richiesta L. 10.000.

Il capitolato e le condizioni di appalto sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni, nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire:

a) il certificato di moralità, di data non anteriore a quattro mesi, rilasciato dall'autorità politica e municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) il certificato di penalità, pure di data non anteriore a quattro mesi. rilasciato dall'autorità giudiziaria.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti dovranno, a propria diligenza e sotto loro esclusiva responsabilità, assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40, firmate ed in plego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in lettere.

Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti, che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona, che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte, in piego chiuso sigillato, per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presen-

tate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui appresso e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per riceverví le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso le sezioni di tesoreria di Bologna, Milano, o presso la Cassa di questa Amministrazione il deposito della somma sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il ribasso di un tanto per cento sul prezzo indicato nell'avviso d'asta, da confrontarsi colla scheda segreta che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quando anche non vi sia che un solo offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza poi presentare offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo

[illegible] le spese relative agli incanti ed ai contratti, cioè di sedi carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, ra [illegible] carico del deliberatario.

Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari, dei capitoli di oneri adoperati per la stipulazione del contratto e di quello che esso richiedesse.

Bologna, 6 febbraio 1922.

Il relatore
del 2° Consiglio d'amministrazione
E. Cinquini.

7221 — A credito.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

8° Compartimento

Ufficio di Firenze — Servizio generale

AVVISO

La Ditta Società metallurgica italiana ha in data 29 gennaio 1919 presentato domanda per concessione di derivazione di mod. 0,20 d'acqua dal torrente « La Fredda » in comune di San Marcello Pistoiese, per uso di forza motrice con restituzione al torrente Limestre a Limestre.

L'ingegnere capo
F. Bartolini.

7098 — A pagamento.

AVVISO

Ufficio speciale del Genio civile di Brescia

I signori Capponi Angelo, Antonini Gabriele, Joannes Pietro Guerini Domenico, Marinelli Giacomo, Guerini Battista, Marinelli Battista, Guerini Battista fu Antonio, Antonini Terese, Guerini Matteo fu Isidoro, residenti a Sarezzo, hanno il 28 gennaio 1922 presentata domanda in data 27 novembre 1921 di derivare dal fiume Mella in comune di Sarezzo mediante diga con soglio alla quota 289 litri 20 di acqua in media al 1'' e in massima litri 36 al 1''.

Detta derivazione viene integrata con altra di litri 7 al 1'' in media e litri 9 al 1'' in massima dal torrente Tufo, affluente di destra del Mella m. 114 a valle della diga da eseguirsi, con restituzione degli avanzi al fiume Mella alla quota 276.

La derivazione ha per scopo di irrigare terreni per la superficte di Ea. 10,72,25.

Brescia, 29 gennaio 1923.

L'ingegnere capo reggente
C Braussi.

7147 — A pagamento

Corpo Reale del Genio civile

8° COMPARTIMENTO

Ufficio speciale in Pisa per la sistemazione del fiume Arno e suoi affluenti nelle provincie di Pisa, Firenze, Arezzo

AVVISO

La Ditta Fornace Laterizi Pisana ha, in data 23 dicembre 1922, presentato domanda per l'apertura di un nuovo cavo in località « La Cella » in comune di Pisa per la raccolta di belletta necessaria alla fabbricazione di laterizi.

L'ingegnere capo
Boselli.

7148 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

VIII Compartimento

Ufficio speciale in Pisa per la sistemazione del fiume Arno e suoi affluenti nelle provincie di Pisa, Firenze, Arezzo

AVVISO

La Ditta Fornace Laterizi Pisana ha, in data 25 settembre 1922, presentato domanda per ottenere l'ampliamento di un cavo in località San Biagio, in comune di Pisa, per la raccolta e la estrazione della belletta per la costruzione di laterizi.

L'ingegnere capo
Boselli.

7149 — A pagamento.

Istituto Nazionale Medico Farmacologico

Società anonima per azioni

Capitale sociale Lire 3,750,000

CONVOCAZIONE
di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Roma, via Casilina, 73, per il giorno 23 febbraio 1923, alle ore 13, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 1922 e riparto utili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e loro emolumento per l'esercizio 1923.
5. Varie.

Agli effetti dell'assemblea si intendono depositati tutti i titoli essendo questi nominativi.

È in facoltà dei signori azionisti di investire altro azionista di un regolare mandato di intervento all'assemblea.

In caso di mancanza del numero legale la seconda convocazione, senza ulteriore avviso, resta stabilita per il giorno 24 febbraio 1923, alla stessa sede ed ora, e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Roma, 2 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7227 — A pagamento.

Società anonima immobiliare

"NUOVO CIRCOLO"

Via Ugo Foscolo n. 3, MILANO

Avviso di convocazione assemblea

I signori azionisti sono invitati a intervenire all'assemblea generale ordinaria convocata per lunedì 26 febbraio 1923, alle ore 21.30, nella sede di via Ugo Foscolo n. 3, col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922 chiuso il 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio.
4. Nomina di amministratori.
5. Elezione del Collegio sindacale per l'esercizio 1923.

In relazione all'art. 16 dello statuto sociale, qualora l'assemblea non fosse valida per mancanza del numero legale dei soci, la seconda convocazione avrà luogo il successivo giorno 27 febbraio 1923 pure alle ore 21.30; in tal caso l'assemblea sarà valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

Il Consiglio d'amministrazione

7179 — A pagamento.

Banca dell'Agricoltura

Istituto di credito agricolo della provincia di Reggio Emilia

Società anonima per azioni

Capitale sociale L. 1.600.000 - Versato L. 1.471.100

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 febbraio 1923, alle ore 10, nei locali della Banca in via Guidelli, n. 8, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio 1921.
4. Elezione di 4 consiglieri.
5. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Comunicazioni.

Occorrendo la seconda convocazione questa viene fin d'ora fissata per il giorno 4 marzo 1923, nello stesso luogo ed alla medesima ora.

Reggio Emilia, 3 febbraio 1923.

Il presidente
cav. Giovanni Lombardini.

7230 — A pagamento.

Società idroelettrica di Capodacqua

ANONIMA

Sede in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno)

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata nella sede sociale in Arquata del Tronto per il 4 marzo 1923, alle ore 10, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno successivo, nello stesso luogo ed alla medesima ora, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento

I signori azionisti, per essere ammessi all'assemblea, dovranno fare il deposito delle loro azioni almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'assemblea, presso la Cassa sociale in Ascoli Piceno, via Q. C. Rufo, n. 8, od in Arquata del Tronto, presso la Cassa depositi e prestiti.

Ascoli Piceno, 3 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7180 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Dietro ricorso della signora Serra Maria fu Giovanni vedova Boero, residente in Moncalieri, il tribunale civile di Torino con sentenza 26 ottobre 1922 ha dichiarata l'assenza di Serra Domenico fu Giovanni, già residente in Moncalieri, mandando pubblicarsi e notificarsi la medesima a sensi di legge.

6116 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO

Con sentenza del 28 novembre 1922, registrata a Volterra il di 11 dicembre 1922 al n. 48, atti giudiziari, libro 36, foglio 144, il tribunale di Volterra, ad ogni effetto di legge, dichiarava l'assenza di Corsi Giusto fu Angiolo nato l'8 gennaio 1863 al podere Renaio, in comune di Volterra (Pisa), ed ivi residente fino al giorno del suo allontanamento.

Volterra, 28 dicembre 1922.

avv. Lisandro Capecchi.

6203 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Ambrosini Nicola fu Eleuterio, residente in Ari (Chieti) ha fatto istanza al tribunale di Chieti, affinchè venga dichiarata l'assenza dei suoi figli Ambrosini Camillo e Giuseppe, anche dom. in Ari, i quali da oltre sei anni non han dato più notizie di loro.

Il tribunale di Chieti con provvedimento 30 ottobre 1922 ha ordinato che siano assunte le relative informazioni circa l'assenza di essi Ambrosini Camillo e Giuseppe.

Chieti, 20 novembre 1922

avv. D. Orlando
procuratore.

6206 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

R. Tribunale civile e penale di Monza

Nella procedura per dichiarazione di assenza di Locatelli Rosa fu Giuseppe, di Cinisello, nubile, questo tribunale, con suo provvedimento 30 ottobre 1922, ha ordinato che prima ed avanti ogni cosa siano assunte informazioni a sensi dell'art. 23 Codice civile.

Monza, 21 novembre 1922.

Il cancelliere
Visoni.

6139 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione d'assenza

Il tribunale di Alba, con sentenza 12 dicembre 1922, provvedendo su domanda di Giacosa Fortunato di S. Benedetto Belbo, ha dichiarato l'assenza di Giacosa Luigi fu Giovanni, già domiciliato e residente a San Benedetto Belbo ed ha mandato notificare, pubblicare ed inserire la sentenza medesima a sensi articoli 23 e 25 C. C.

Alba, 22 dicembre 1922.

avv. R. Bruno.

6202 — A pagamento.

La Corte d'appello di Trani, vista la domanda con cui Febo Carmine, iscritto nei registri delle nascite di Barletta il 17 luglio 1895 e residente in Bari, ha chiesto anche nell'interesse della figlia Antonia, nata in Bari il 29 giugno 1922, di essere autorizzato a cambiare il cognome Febo in quello di «Pappagallo», ha, giusto decreto 24 novembre 1922 del ministro guardasigilli, autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, sia nell'interesse di Febo Carmine che della figlia minore Antonia, in conformità dell'art. 121 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

7162 — A pagamento.

AVVISO

Si rende noto al pubblico che la Corte d'appello di Messina, riunita in Camera di Consiglio, ha emesso, in data 11 dicembre 1922, sentenza con la quale dichiarava farsi luogo alla adozione di Buscati Simone d'ignoti, nato in Messina il 28 ottobre 1899, da parte dei coniugi Caminiti Carmelo fu Giuseppe e fu Caminiti Venera, nato in S. Teresa di Riva il 4 novembre 1868, e Carlato Marianna d'ignoti, nata in Messina il 30 ottobre 1861 e residente in S. Teresa di Riva.

Messina, 23 gennaio 1923.

avv. Giovanni Mantano.

7161 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

A seguito di istanza di Scarselli Maddalena fu Antonio, con la quale chiedeva dichiararsi l'assenza del marito Antonio Di Lonardo allo scopo di ottenere l'esenzione o la riduzione dal servizio militare del loro figliuolo Carmelo Di Lonardo, questo tribunale con provvedimento del 18 dicembre 1922 ordinò assumersi informazioni sul conto del Di Lonardo Antonio e le inserzioni di cui all'art. 23 Codice civile.

Isernia, 30 gennaio 1923.

avv. Giovanni Bunigrossi
procuratore.

7086 — A pagamento.

ADOZIONE

La Corte d'appello di Venezia, con decreto 24 ottobre 1922, registrato il 13 novembre 1922, atti giudiziari, n. 807, vol. 138, dichiarò farsi luogo all'adozione (di cui l'atto 5 agosto 1922, eseguito davanti il primo presidente della Corte stessa) di Men'ogliani Giuseppe, figlio di genitori ignoti, di anni 22, nativo di San Vito al Tagliamento e residente in Faedis, da parte di Iod Luigi fu Giuseppe e fu Bledig Maria, d'anni 59, nato e residente in Torreano di Cividale.

7115 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente* — Dario Peruzy, *direttore* — Tipografia delle Mantellate.